*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 120° — Numero 328**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - **Sabato, 1° dicembre 1979** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

| | | |
|---|---|---|
| Annuo | con supplementi ordinari | L. 60.000 |
| Semestrale | » » » | » 32.000 |
| Trimestrale | » » » | » 17.000 |
| Annuo | senza supplementi ordinari | L. 46.500 |
| Semestrale | » » » | » 24.500 |
| Trimestrale | » » » | » 12.700 |

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato**
***I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione***

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1979.

**Istituzione in Oshawa (Canada) di un vice consolato di 2ª categoria.**

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

*Articolo unico*

E' istituito in Oshawa (Canada) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale d'Italia, in Toronto, e con la seguente circoscrizione territoriale: le contee di Ontario, Durham, North Cumberland Peterborough e Victoria.

Il presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1979

*Il Ministro:* MALFATTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1979*
*Registro n. 472 Esteri, foglio n. 153*

**(10185)**

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1979.

**Trasferimento alla regione Campania dei beni e del personale di opere universitarie.**

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2003791 del 18 maggio 1979;

Vista la nota ministeriale n. 2893 del 2 ottobre 1979, con la quale è stato inviato alla regione Campania, per il prescritto parere lo schema di decreto in questione, in ordine al quale non sono pervenute osservazioni;

Ritenuta la necessità, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 44, di provvedere, entro il prescritto termine del 31 ottobre 1979, al trasferimento alla regione dei beni e del personale delle opere universitarie aventi sede nel territorio regionale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1979 sono trasferiti alla regione i beni e il personale delle seguenti opere universitarie, secondo le specificazioni nei successivi articoli:

1) opera dell'Università di Napoli;

2) opera dell'Università di Salerno;

3) opera dell'Istituto universitario navale di Napoli;

4) opera dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

Art. 2.

Da tale data la regione subentra nei diritti e negli obblighi delle opere indicate all'art. 1.

Il trasferimento del patrimonio avviene in base agli inventari compilati in conformità dell'art. 74 e successivi della circolare n. 3391 del 30 agosto 1939 e sarà fatto constatare con verbali redatti, in contraddittorio, da rappresentanti della regione e dell'opera universitaria, con l'intervento del rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

I beni dati in uso all'opera universitaria dallo Stato, da enti pubblici e privati e da persone fisiche, destinati al perseguimento dei fini istituzionali, possono conservare l'attuale destinazione mediante apposite concessioni o convenzioni da stipularsi tra le parti interessate.

Art. 3.

Il personale appartenente ai ruoli delle opere universitarie indicate nell'art. 1, nei limiti delle tabelle organiche allegate al presente decreto, è trasferito alla regione.

Il personale continua a prestare servizio presso l'opera universitaria cui è assegnato, con le mansioni attualmente svolte e col trattamento giuridico ed economico previsto dal regolamento per le opere universitarie approvato con decreto interministeriale 23 gennaio 1978 fino all'emanazione degli appositi provvedimenti regionali.

Art. 4.

Fino a quando la regione non avrà provveduto ad adottare propri provvedimenti nell'ambito della sua competenza in materia l'opera attraverso i propri organi statutari, continuerà a svolgere la sua normale attività.

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, addì 31 ottobre 1979

*Il Ministro*: VALITUTTI

(*Omissis*).

(10379)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1979.

**Trasferimento alla regione Lazio dei beni e del personale di opere universitarie.**

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2003791 del 18 maggio 1979;

Vista la nota ministeriale n. 2893 del 2 ottobre 1979, con la quale è stato inviato alla regione Lazio, per il prescritto parere lo schema di decreto in questione, in ordine al quale non sono pervenute osservazioni;

Ritenuta la necessità, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 44, di provvedere, entro il prescritto termine del 31 ottobre 1979, al trasferimento alla regione dei beni e del personale delle opere universitarie aventi sede nel territorio regionale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1979 sono trasferiti alla regione i beni e il personale delle seguenti opere universitarie, secondo le specificazioni nei successivi articoli:

1) opera dell'Università di Roma;
2) opera dell'Università di Cassino;
3) opera dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma.

Art. 2.

Da tale data la regione subentra nei diritti e negli obblighi delle opere indicate all'art. 1.

Il trasferimento del patrimonio avviene in base agli inventari compilati in conformità dell'art. 74 e successivi della circolare n. 3391 del 30 agosto 1939 e sarà fatto constatare con verbali redatti, in contraddittorio, da rappresentanti della regione e dell'opera universitaria, con l'intervento del rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

I beni dati in uso all'opera universitaria dallo Stato, da enti pubblici e privati e da persone fisiche, destinati al perseguimento dei fini istituzionali, possono conservare l'attuale destinazione mediante apposite concessioni o convenzioni da stipularsi tra le parti interessate.

Art. 3.

Il personale appartenente ai ruoli delle opere universitarie indicate nell'art. 1, nei limiti delle tabelle organiche allegate al presente decreto, è trasferito alla regione.

Il personale continua a prestare servizio presso l'opera universitaria cui è assegnato, con le mansioni attualmente svolte e col trattamento giuridico ed economico previsto dal regolamento per le opere universitarie approvato con decreto interministeriale 23 gennaio 1978 fino all'emanazione degli appositi provvedimenti regionali.

Art. 4.

Fino a quando la regione non avrà provveduto ad adottare propri provvedimenti nell'ambito della sua competenza in materia, l'opera attraverso i propri organi statutari, continuerà a svolgere la sua normale attività.

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, addì 31 ottobre 1979

*Il Ministro*: VALITUTTI

(*Omissis*).

(10381)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1979.

**Trasferimento alla regione Liguria dei beni e del personale dell'opera universitaria di Genova.**

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2003791 del 18 maggio 1979;

Vista la nota ministeriale n. 2893 del 2 ottobre 1979, con la quale è stato inviato alla regione Liguria, per il prescritto parere lo schema di decreto in questione, in ordine al quale non sono pervenute osservazioni;

Ritenuta la necessità, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 44, di provvedere, entro il prescritto termine del 31 ottobre 1979, al trasferimento alla regione dei beni e del personale delle opere universitarie aventi sede nel territorio regionale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1979 sono trasferiti alla regione i beni e il personale della seguente opera universitaria, scondo le specificazioni nei successivi articoli:

1) opera dell'Università di Genova.

Art. 2.

Da tale data la regione subentra nei diritti e negli obblighi dell'opera indicata all'art. 1.

Il trasferimento del patrimonio avviene in base agli inventari compilati in conformità dell'art. 74 e successivi della circolare n. 3391 del 30 agosto 1939 e sarà fatto constatare con verbali redatti, in contraddittorio, da rappresentanti della regione e dell'opera universitaria, con l'intervento del rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

I beni dati in uso all'opera universitaria dallo Stato, da enti pubblici e privati e da persone fisiche, destinati al perseguimento dei fini istituzionali, possono conservare l'attuale destinazione mediante apposite concessioni o convenzioni da stipularsi tra le parti interessate.

Art. 3.

Il personale appartenente ai ruoli delle opere universitarie indicate nell'art. 1, nei limiti delle tabelle organiche allegate al presente decreto, è trasferito alla regione.

Il personale continua a prestare servizio presso l'opera universitaria cui è assegnato, con le mansioni attualmente svolte e col trattamento giuridico ed economico previsto dal regolamento per le opere universitarie approvato con decreto interministeriale 23 gennaio 1978 fino all'emanazione degli appositi provvedimenti regionali.

Art. 4.

Fino a quando la regione non avrà provveduto ad adottare propri provvedimenti nell'ambito della sua competenza in materia l'opera attraverso i propri organi statutari, continuerà a svolgere la sua normale attività.

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, addì 31 ottobre 1979

*Il Ministro*: VALITUTTI

(*Omissis*).

**(10382)**

---

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1979.

**Trasferimento alla regione Emilia-Romagna dei beni e del personale di opere universitarie.**

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2003791 del 18 maggio 1979;

Vista la nota ministeriale n. 2893 del 2 ottobre 1979, con la quale è stato inviato alla regione Emilia-Romagna, per il prescritto parere lo schema di decreto in questione, in ordine al quale non sono pervenute osservazioni;

Ritenuta la necessità, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 44, di provvedere, entro il prescritto termine del 31 ottobre 1979, al trasferimento alla regione dei beni e del personale delle opere universitarie aventi sede nel territorio regionale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1979 sono trasferiti alla regione i beni e il personale delle seguenti opere universitarie, secondo le specificazioni nei successivi articoli.

1) opera dell'Università di Bologna;
2) opera dell'Università di Ferrara;
3) opera dell'Università di Modena;
4) opera dell'Università di Parma.

Art. 2.

Da tale data la regione subentra nei diritti e negli obblighi delle opere indicate all'art. 1.

Il trasferimento del patrimonio avviene in base agli inventari compilati in conformità dell'art. 74 e successivi della circolare n. 3391 del 30 agosto 1939 e sarà fatto constatare con verbali redatti, in contraddittorio, da rappresentanti della regione e dell'opera universitaria, con l'intervento del rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

I beni dati in uso all'opera universitaria dallo Stato, da enti pubblici e privati e da persone fisiche, destinati al perseguimento dei fini istituzionali, possono conservare l'attuale destinazione mediante apposite concessioni o convenzioni da stipularsi tra le parti interessate.

Art. 3.

Il personale appartenente ai ruoli delle opere universitarie indicate nell'art. 1, nei limiti delle tabelle organiche allegate al presente decreto, è trasferito alla regione.

Il personale continua a prestare servizio presso l'opera universitaria cui è assegnato, con le mansioni attualmente svolte e col trattamento giuridico ed economico previsto dal regolamento per le opere universitarie approvato con decreto interministeriale 23 gennaio 1978 fino all'emanazione degli appositi provvedimenti regionali.

Art. 4.

Fino a quando la regione non avrà provveduto ad adottare propri provvedimenti nell'ambito della sua competenza in materia l'opera attraverso i propri organi statutari, continuerà a svolgere la sua normale attività.

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, addì 31 ottobre 1979

*Il Ministro*: VALITUTTI

(*Omissis*).

**(10380)**

---

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1979.

**Trasferimento alla regione Lombardia dei beni e del personale di opere universitarie.**

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2003791 del 18 maggio 1979;

Vista la nota ministeriale n. 2893 del 2 ottobre 1979, con la quale è stato inviato alla regione Lombardia, per il prescritto parere lo schema di decreto in questione, in ordine al quale non sono pervenute osservazioni;

Ritenuta la necessità, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 44, di provvedere, entro il prescritto termine del 31 ottobre 1979, al trasferimento alla regione dei beni e del personale delle opere universitarie aventi sede nel territorio regionale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1979 sono trasferiti alla regione i beni e il personale delle seguenti opere universitarie, secondo le specificazioni nei successivi articoli:

1) opera dell'Università di Milano;
2) opera dell'Università di Pavia;
3) opera del Politecnico di Milano.

Art. 2.

Da tale data la regione subentra nei diritti e negli obblighi delle opere indicate all'art. 1.

Il trasferimento del patrimonio avviene in base agli inventari compilati in conformità dell'art. 74 e successivi della circolare n. 3391 del 30 agosto 1939 e sarà fatto constatare con verbali redatti, in contraddittorio, da rappresentanti della regione e dell'opera universitaria, con l'intervento del rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

I beni dati in uso all'opera universitaria dallo Stato, da enti pubblici e privati e da persone fisiche, destinati al perseguimento dei fini istituzionali, possono conservare l'attuale destinazione mediante apposite concessioni o convenzioni da stipularsi tra le parti interessate.

Art. 3.

Il personale appartenente ai ruoli delle opere universitarie indicate nell'art. 1, nei limiti delle tabelle organiche allegate al presente decreto, è trasferito alla regione.

Il personale continua a prestare servizio presso l'opera universitaria cui è assegnato, con le mansioni attualmente svolte e col trattamento giuridico ed economico previsto dal regolamento per le opere universitarie approvato con decreto interministeriale 23 gennaio 1978 fino all'emanazione degli appositi provvedimenti regionali.

Art. 4.

Fino a quando la regione non avrà provveduto ad adottare propri provvedimenti nell'ambito della sua competenza in materia l'opera attraverso i propri organi statutari, continuerà a svolgere la sua normale attività.

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, addì 31 ottobre 1979

*Il Ministro*: VALITUTTI

(*Omissis*).

**(10383)**

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1979.

**Trasferimento alla regione Marche dei beni e del personale di opere universitarie.**

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2003791 del 18 maggio 1979;

Vista la nota ministeriale n. 2893 del 2 ottobre 1979, con la quale è stato inviato alla regione Marche, per il prescritto parere lo schema di decreto in questione, in ordine al quale non sono pervenute osservazioni;

Ritenuta la necessità, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 44, di provvedere, entro il prescritto termine del 31 ottobre 1979, al trasferimento alla regione dei beni e del personale delle opere universitarie aventi sede nel territorio regionale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1979 sono trasferiti alla regione i beni e il personale delle seguenti opere universitarie, secondo le specificazioni nei successivi articoli:

1) opera dell'Università di Ancona;
2) opera dell'Università di Camerino;
3) opera dell'Università di Macerata.

Art. 2.

Da tale data la regione subentra nei diritti e negli obblighi delle opere indicate all'art. 1.

Il trasferimento del patrimonio avviene in base agli inventari compilati in conformità dell'art. 74 e successivi della circolare n. 3391 del 30 agosto 1939 e sarà fatto constatare con verbali redatti, in contraddittorio, da rappresentanti della regione e dell'opera universitaria, con l'intervento del rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

I beni dati in uso all'opera universitaria dallo Stato, da enti pubblici e privati e da persone fisiche, destinati al perseguimento dei fini istituzionali, possono conservare l'attuale destinazione mediante apposite concessioni o convenzioni da stipularsi tra le parti interessate.

Art. 3.

Il personale appartenente ai ruoli delle opere universitarie indicate nell'art. 1, nei limiti delle tabelle organiche allegate al presente decreto, è trasferito alla regione.

Il personale continua a prestare servizio presso l'opera universitaria cui è assegnato, con le mansioni attualmente svolte e col trattamento giuridico ed economico previsto dal regolamento per le opere universitarie approvato con decreto interministeriale 23 gennaio 1978 fino all'emanazione degli appositi provvedimenti regionali.

Art. 4.

Fino a quando la regione non avrà provveduto ad adottare propri provvedimenti nell'ambito della sua competenza in materia l'opera attraverso i propri organi statutari, continuerà a svolgere la sua normale attività.

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, addì 31 ottobre 1979

*Il Ministro*: VALITUTTI

(*Omissis*).

**(10384)**

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1979.

**Trasferimento alla regione Piemonte dei beni e del personale di opere universitarie.**

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2003791 del 18 maggio 1979;

Vista la nota ministeriale n. 2893 del 2 ottobre 1979, con la quale è stato inviato alla regione Piemonte, per il prescritto parere lo schema di decreto in questione, in ordine al quale non sono pervenute osservazioni;

Ritenuta la necessità, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 44, di provvedere, entro il prescritto termine del 31 ottobre 1979, al trasferimento alla regione dei beni e del personale delle opere universitarie aventi sede nel territorio regionale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1979 sono trasferiti alla regione i beni e il personale delle seguenti opere universitarie, secondo le specificazioni nei successivi articoli:

1) opera dell'Università di Torino;

2) opera del Politecnico di Torino.

Art. 2.

Da tale data la regione subentra nei diritti e negli obblighi delle opere indicate all'art. 1.

Il trasferimento del patrimonio avviene in base agli inventari compilati in conformità dell'art. 74 e successivi della circolare n. 3391 del 30 agosto 1939 e sarà fatto constatare con verbali redatti, in contraddittorio, da rappresentanti della regione e dell'opera universitaria, con l'intervento del rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

I beni dati in uso all'opera universitaria dallo Stato, da enti pubblici e privati e da persone fisiche, destinati al perseguimento dei fini istituzionali, possono conservare l'attuale destinazione mediante apposite concessioni o convenzioni da stipularsi tra le parti interessate.

Art. 3.

Il personale appartenente ai ruoli delle opere universitarie indicate nell'art. 1, nei limiti delle tabelle organiche allegate al presente decreto, è trasferito alla regione.

Il personale continua a prestare servizio presso l'opera universitaria cui è assegnato, con le mansioni attualmente svolte e col trattamento giuridico ed economico previsto dal regolamento per le opere universitarie approvato con decreto interministeriale 23 gennaio 1978 fino all'emanazione degli appositi provvedimenti regionali.

Art. 4.

Fino a quando la regione non avrà provveduto ad adottare propri provvedimenti nell'ambito della sua competenza in materia l'opera attraverso i propri organi statutari, continuerà a svolgere la sua normale attività.

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, addì 31 ottobre 1979

*Il Ministro*: VALITUTTI

(*Omissis*).

**(10385)**

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1979.

**Trasferimento alla regione Toscana dei beni e del personale di opere universitarie.**

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2003791 del 18 maggio 1979;

Vista la nota ministeriale n. 2893 del 2 ottobre 1979, con la quale è stato inviato alla regione Toscana, per il prescritto parere lo schema di decreto in questione, in ordine al quale non sono pervenute osservazioni;

Ritenuta la necessità, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 44, di provvedere, entro il prescritto termine del 31 ottobre 1979, al trasferimento alla regione dei beni e del personale delle opere universitarie aventi sede nel territorio regionale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1979 sono trasferiti alla regione i beni e il personale delle seguenti opere universitarie, secondo le specificazioni nei successivi articoli:

1) opera dell'Università di Firenze;

2) opera dell'Università di Pisa;

3) opera dell'Università di Siena.

Art. 2.

Da tale data la regione subentra nei diritti e negli obblighi delle opere indicate all'art. 1

Il trasferimento del patrimonio avviene in base agli inventari compilati in conformità dell'art. 74 e successivi della circolare n. 3391 del 30 agosto 1939 e sarà fatto constatare con verbali redatti, in contraddittorio, da rappresentanti della regione e dell'opera universitaria, con l'intervento del rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

I beni dati in uso all'opera universitaria dallo Stato, da enti pubblici e privati e da persone fisiche, destinati al perseguimento dei fini istituzionali, possono conservare l'attuale destinazione mediante apposite concessioni o convenzioni da stipularsi tra le parti interessate.

Art. 3.

Il personale appartenente ai ruoli delle opere universitarie indicate nell'art. 1, nei limiti delle tabelle organiche allegate al presente decreto, è trasferito alla regione.

Il personale continua a prestare servizio presso l'opera universitaria cui è assegnato, con le mansioni attualmente svolte e col trattamento giuridico ed economico previsto dal regolamento per le opere universitarie approvato con decreto interministeriale 23 gennaio 1978 fino all'emanazione degli appositi provvedimenti regionali.

Art. 4.

Fino a quando la regione non avrà provveduto ad adottare propri provvedimenti nell'ambito della sua competenza in materia l'opera attraverso i propri organi statutari, continuerà a svolgere la sua normale attività.

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, addì 31 ottobre 1979

*Il Ministro*: VALITUTTI

(*Omissis*).

**(10389)**

---

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1979.

**Trasferimento alla regione Puglia dei beni e del personale di opere universitarie.**

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2003791 del 18 maggio 1979;

Vista la nota ministeriale n. 2893 del 2 ottobre 1979, con la quale è stato inviato alla regione Puglia, per il prescritto parere lo schema di decreto in questione, in ordine al quale non sono pervenute osservazioni;

Ritenuta la necessità, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 44, di provvedere, entro il prescritto termine del 31 ottobre 1979, al trasferimento alla regione dei beni e del personale delle opere universitarie aventi sede nel territorio regionale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1979 sono trasferiti alla regione i beni e il personale delle seguenti opere universitarie, secondo le specificazioni nei successivi articoli:

1) opera dell'Università di Bari;

2) opera dell'Università di Lecce.

Art. 2.

Da tale data la regione subentra nei diritti e negli obblighi delle opere indicate all'art. 1.

Il trasferimento del patrimonio avviene in base agli inventari compilati in conformità dell'art. 74 e successivi della circolare n. 3391 del 30 agosto 1939 e sarà fatto constatare con verbali redatti, in contraddittorio, da rappresentanti della regione e dell'opera universitaria, con l'intervento del rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

I beni dati in uso all'opera universitaria dallo Stato, da enti pubblici e privati e da persone fisiche, destinati al perseguimento dei fini istituzionali, possono conservare l'attuale destinazione mediante apposite concessioni o convenzioni da stipularsi tra le parti interessate.

Art. 3.

Il personale appartenente ai ruoli delle opere universitarie indicate nell'art. 1, nei limiti delle tabelle organiche allegate al presente decreto, è trasferito alla regione.

Il personale continua a prestare servizio presso l'opera universitaria cui è assegnato, con le mansioni attualmente svolte e col trattamento giuridico ed economico previsto dal regolamento per le opere universitarie approvato con decreto interministeriale 23 gennaio 1978 fino all'emanazione degli appositi provvedimenti regionali.

Art. 4.

Fino a quando la regione non avrà provveduto ad adottare propri provvedimenti nell'ambito della sua competenza in materia l'opera attraverso i propri organi statutari, continuerà a svolgere la sua normale attività.

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, addì 31 ottobre 1979

*Il Ministro*: VALITUTTI

(*Omissis*).

**(10386)**

---

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1979.

**Trasferimento alla regione Umbria dei beni e del personale dell'opera universitaria di Perugia.**

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2003791 del 18 maggio 1979;

Vista la nota ministeriale n. 2893 del 2 ottobre 1979, con la quale è stato inviato alla regione Umbria, per il prescritto parere lo schema di decreto in questione, in ordine al quale non sono pervenute osservazioni;

Ritenuta la necessità, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 44, di provvedere, entro il prescritto termine del 31 ottobre 1979, al trasferimento alla regione dei beni e del personale delle opere universitarie aventi sede nel territorio regionale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1979 sono trasferiti alla regione i beni e il personale della seguente opera universitaria, secondo le specificazioni nei successivi articoli:

1) opera dell'Università di Perugia.

Art. 2.

Da tale data la regione subentra nei diritti e negli obblighi dell'opera indicata all'art. 1.

Il trasferimento del patrimonio avviene in base agli inventari compilati in conformità dell'art. 74 e successivi della circolare n. 3391 del 30 agosto 1939 e sarà fatto constatare con verbali redatti, in contraddittorio, da rappresentanti della regione e dell'opera universitaria, con l'intervento del rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

I beni dati in uso all'opera universitaria dallo Stato, da enti pubblici e privati e da persone fisiche, destinati al perseguimento dei fini istituzionali, possono conservare l'attuale destinazione mediante apposite concessioni o convenzioni da stipularsi tra le parti interessate.

Art. 3.

Il personale appartenente ai ruoli delle opere universitarie indicate nell'art. 1, nei limiti delle tabelle organiche allegate al presente decreto, è trasferito alla regione.

Il personale continua a prestare servizio presso l'opera universitaria cui è assegnato, con le mansioni attualmente svolte e col trattamento giuridico ed economico previsto dal regolamento per le opere universitarie approvato con decreto interministeriale 23 gennaio 1978 fino all'emanazione degli appositi provvedimenti regionali.

Art. 4.

Fino a quando la regione non avrà provveduto ad adottare propri provvedimenti nell'ambito della sua competenza in materia l'opera attraverso i propri organi statutari, continuerà a svolgere la sua normale attività.

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, addì 31 ottobre 1979

*Il Ministro*: VALITUTTI

(*Omissis*).

**(10388)**

---

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1979.
**Trasferimento alla regione Veneto dei beni e del personale di opere universitarie.**

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2003791 del 18 maggio 1979;

Vista la nota ministeriale n. 2893 del 2 ottobre 1979, con la quale è stato inviato alla regione Veneto, per il prescritto parere lo schema di decreto in questione, in ordine al quale non sono pervenute osservazioni;

Ritenuta la necessità, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 44, di provvedere, entro il prescritto termine del 31 ottobre 1979, al trasferimento alla regione dei beni e del personale delle opere universitarie aventi sede nel territorio regionale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1979 sono trasferiti alla regione i beni e il personale delle seguenti opere universitarie, secondo le specificazioni nei successivi articoli:

1) opera dell'Università di Venezia;

2) opera dell'Università di Padova;

3) opera dell'Istituto universitario di architettura di Venezia.

Art. 2.

Da tale data la regione subentra nei diritti e negli obblighi delle opere indicate all'art. 1.

Il trasferimento del patrimonio avviene in base agli inventari compilati in conformità dell'art. 74 e successivi della circolare n. 3391 del 30 agosto 1939 e sarà fatto constatare con verbali redatti, in contraddittorio, da rappresentanti della regione e dell'opera universitaria, con l'intervento del rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

I beni dati in uso all'opera universitaria dallo Stato, da enti pubblici e privati e da persone fisiche, destinati al perseguimento dei fini istituzionali, possono conservare l'attuale destinazione mediante apposite concessioni o convenzioni da stipularsi tra le parti interessate.

Art. 3.

Il personale appartenente ai ruoli delle opere universitarie indicate nell'art. 1, nei limiti delle tabelle organiche allegate al presente decreto, è trasferito alla regione.

Il personale continua a prestare servizio presso l'opera universitaria cui è assegnato, con le mansioni attualmente svolte e col trattamento giuridico ed economico previsto dal regolamento per le opere universitarie approvato con decreto interministeriale 23 gennaio 1978 fino all'emanazione degli appositi provvedimenti regionali.

Art. 4.

Fino a quando la regione non avrà provveduto ad adottare propri provvedimenti nell'ambito della sua competenza in materia l'opera attraverso i propri organi statutari, continuerà a svolgere la sua normale attività.

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, addì 31 ottobre 1979

*Il Ministro*: VALITUTTI

(*Omissis*).

**(10387)**

---

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1979.
**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata «Biotrofina», flacone g 180 di sciroppo, della ditta Laboratorio farmaceutico Bertazzoni, in Legnano.** (Decreto di revoca numero 5809/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 1° giugno 1955, con il quale venne registrata al n. 10099 la specialità medicinale denominata « Biotrofina », flacone × g 180 di sciroppo, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Bertazzoni, con sede in Legnano (Milano), corso Sempione, 60, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 23 maggio 1973, ha espresso parere che l'uso dei prodotti arsenicali come tonici e ricostituenti sia da considerare superato e pertanto siano da revocare le specialità con queste indicazioni ed essendo questo il caso della predetta specialità medicinale;

Vista la lettera di contestazione alla suddetta ditta in data 9 aprile 1979 e considerato che la ditta medesima non ha inviato le proprie controdeduzioni;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Biotrofina », flacone g 180 di sciroppo, registrata al n. 10099 in data 1° giugno 1955, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Bertazzoni, con sede in Legnano (Milano), corso Sempione, 60.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1979

*Il Ministro*: ALTISSIMO

**(10190)**

---

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1979.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata «Balsamen», nella preparazione flacone × 150 cc di sciroppo, della ditta Farmil, in Milano e poi ceduta alla S.r.l. Vitalizer, in Milano.** (Decreto di revoca n. 5810/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 6 luglio 1953, con il quale veniva registrata al n. 7939 la specialità medicinale denominata « Balsamen », nella preparazione flacone × 150 cc di sciroppo, a nome della ditta Farmil - Farmaceutici milanesi, con sede in Milano, via Senato, 24 (già in via Botticelli, 32), prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta Araldo Medico Astital di Milano;

Vista la scrittura privata in data 4 agosto 1960, registrata a Luino il 6 agosto 1960 al n. 582/1, con la quale la specialità medicinale suddetta venne ceduta alla S.r.l. Vitalizer, con sede in Milano, via Civitali, 65;

Considerato che la ditta acquirente non ha inviato domanda di registrazione a proprio nome della specialità medicinale di cui trattasi;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 23 maggio 1973, ha espresso parere che l'uso dei prodotti arsenicali come tonici e ricostituenti sia da considerare superato e pertanto siano da revocare le specialità con queste indicazioni;

Visto che nella specialità di cui trattasi è presente un derivato arsenicale così come contestato alle ditte interessate in data 9 luglio 1979 e che le medesime non hanno presentato le proprie controdeduzioni;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Balsamen » nella preparazione flacone × 150 cc di sciroppo, registrata in data 6 luglio 1953 al n. 7939, a nome della ditta Farmil - Farmaceutici milanesi, con sede in Milano, via Senato, 24 (già in via Botticelli, 32), e poi ceduta alla S.r.l. Vitalizer, con sede in Milano, via Civitali, 65.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1979

*Il Ministro*: ALTISSIMO

**(10191)**

---

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1979.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Fosfoiodarsin », nella preparazione flacone da g 260 di sciroppo, della ditta Omnia, in Padova.** (Decreto di revoca n. 5811/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 30 settembre 1969, con il quale venne registrata al n. 6007 la specialità medicinale denominata « Fosfoiodarsin », nella preparazione flacone da g 260 di sciroppo, a nome della S.n.c. Omnia terapeutica veneta, con sede in Padova, via Tiziano Aspetti, 147, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 23 maggio 1973, ha espresso parere che l'uso dei prodotti arsenicali come tonici e ricostituenti sia da considerare superato e pertanto siano da revocare le specialità con queste indicazioni;

Visto che nella specialità di cui trattasi è presente un derivato arsenicale, così come contestato alla ditta suddetta in data 7 marzo 1979 e che la medesima non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Fosfoiodarsin » nella preparazione flacone da g 260 di sciroppo, registrata al n. 6007 in data 30 settembre 1969, a nome della ditta Omnia terapeutica veneta, con sede in Padova, via Tiziano Aspetti, 147.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1979

*Il Ministro*: ALTISSIMO

**(10192)**

---

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1979.

**Limitazioni alla navigazione nello stretto di Messina nel periodo 16 luglio-20 luglio 1980.**

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 83 del codice della navigazione;

Tenuto conto che l'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) è autorizzato dal Ministero dei lavori pubblici a provvedere alla sostituzione di sei conduttori dell'elettrodotto attraversante lo stretto di Messina, la cui opera è stata dichiarata di pubblica utilità per il trasporto di energia elettrica tra la Sicilia ed il Continente;

Considerata l'istanza in data 26 luglio 1979, relativa al programma di lavori predisposti dall'ente predetto per realizzare la sostituzione dei sei conduttori sopraindicati;

Valutata la necessità di prevenire rischi per le persone e le cose;

Accertate le varie esigenze dei Dicasteri interessati;

Decreta:

Art. 1.

Dal 16 giugno al 20 luglio 1980 la navigazione nello stretto di Messina e limitata ad una zona di mille metri sotto la costa calabra.

I comandanti dei porti di Reggio Calabria e di Messina provvederanno a stabilire con ordinanza, ciascuno nell'ambito della propria competenza, le modalità e le condizioni per il transito delle navi durante il suddetto periodo.

Art. 2.

Il comandante della nave o del galleggiante, nazionale o straniero, trasgressore al divieto stabilito nell'articolo che precede incorre nel reato previsto e punito dall'art. 1102 del codice della navigazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1979

*Il Ministro*: EVANGELISTI

**(10420)**

---

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1979.

**Revoca del decreto ministeriale 3 gennaio 1976 di autorizzazione alla società « Fidescudo - Fiduciaria e di revisione S.p.a. », in Genova, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1976, con il quale la società « Fidescudo - Fiduciaria e di revisione S.p.a. », con sede in Genova, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Considerato che con deliberazione in data 19 gennaio 1978, adottata nelle forme di legge, la società predetta è stata sciolta e che, pertanto, l'autorizzazione sopraindicata cessa la sua efficacia;

Decreta:

E' revocato, per i motivi indicati in premessa, il decreto ministeriale 3 gennaio 1976 di autorizzazione allo esercizio di attività fiduciaria e di revisione alla società « Fidescudo - Fiduciaria e di revisione S.p.a. », con sede in Genova.

Il vincolo del deposito di cui all'art. 3 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, effettuato a suo tempo dalla società, cessa di avere efficacia alla data della chiusura della liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1979

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
BISAGLIA

*Il Ministro di grazia e giustizia*
MORLINO

**(10036)**

---

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1979.

**Trasferimento della sede legale da Milano a Roma della società « Revisa - Società italiana di revisione » autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1974, con il quale la società « Revisa - Società italiana di revisione S.p.a. », con sede in Milano, è stata autorizzata allo esercizio di attività di revisione, ai sensi delle citate norme;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1976, con il quale la società anzidetta è stata autorizzata anche allo esercizio dell'attività fiduciaria ai sensi delle norme suddette;

Vista la deliberazione 15 dicembre 1976 adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha trasferito la sede legale a Roma, nonché la comunicazione-istanza in data 15 dicembre 1976;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertato, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Decreta:

I decreti ministeriali 25 ottobre 1974 e 28 luglio 1976, concernenti l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione accordata alla società « Revisa - Società italiana di revisione S.p.a. », con sede in Milano, per i motivi indicati in premessa, sono modificati nella parte relativa alla sede legale della società stessa, che deve intendersi « Roma » anziché « Milano ».

E' fatta salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1979

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
BISAGLIA

*Il Ministro di grazia e giustizia*
MORLINO

**(10035)**

---

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1979.

**Modificazione alla denominazione della società « Moore Stephens & Co. S.p.a. Chartered Accountants », in Milano, in « Moore Stephens & Co. S.p.a. Revisori contabili » autorizzata all'esercizio di attività di revisione.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1978, con il quale la società « Moore Stephens & Co. S.p.a. Chartered Accountants », con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio di attività di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 8 novembre 1978, adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la denominazione sociale suindicata in « Moore Stephens & Co. S.p.a. Revisori contabili », nonché la successiva comunicazione-istanza del 23 gennaio 1979;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla conseguente variazione del citato decreto ministeriale 4 settembre 1978;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa, il decreto ministeriale 4 settembre 1978 di autorizzazione all'esercizio di attività di revisione, rilasciata alla società « Moore Stephens & Co. S.p.a. Chartered Accountants », con sede in Milano, è modificato nella parte relativa alla denominazione sociale variata in « Moore Stephens & Co. S.p.a. Revisori contabili ».

A decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'esercizio di attività di revisione, accordata con il citato decreto 4 settembre 1978, si intende, pertanto, riferita a quest'ultima denominazione, salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1979

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
BISAGLIA

*Il Ministro di grazia e giustizia*
MORLINO

**(10034)**

---

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1979.

**Autorizzazione all'ente ospedaliero « Ospedale di circolo di Busto Arsizio » al solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.**

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal dott. Giuseppe Lualdi, presidente dell'ente ospedaliero « Ospedale di circolo di Busto Arsizio » (Varese) in data 10 febbraio 1979, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 24 ottobre 1978;

Sentito il parere favorevole espresso dalla terza sezione del Consiglio superiore di sanità in data 15 giugno 1979;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ente ospedaliero « Ospedale di circolo di Busto Arsizio » (Varese) è autorizzato alla attività di:

*a*) prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui al punto *a*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la divisione di urologia dell'ente ospedaliero « Ospedale di circolo di Busto Arsizio » dai seguenti sanitari:

Signorelli prof. Enrico, primario della divisione di urologia;

Fraenza dott. Bruno, aiuto della divisione di urologia;

Belloni dott. Marco, assistente della divisione di urologia;

Zaroli dott. Alessandro, assistente della divisione di urologia;

Bernasconi dott. Sergio, assistente della divisione di urologia;

Candiani dott. Alfredo, assistente della divisione di urologia.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 5.

Il presidente dell'ente ospedaliero « Ospedale di circolo di Busto Arsizio » (Varese) è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1979

*Il Ministro*: ALTISSIMO

**(10419)**

---

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1979.

**Variazione dei prezzi di vendita dei tabacchi lavorati nazionali per provvista di bordo.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 670, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2592, che regola tra l'altro la facoltà dell'amministrazione dei monopoli di Stato in materia di vendita dei tabacchi per provvista di bordo;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1934, concernente le istruzioni sulla vendita dei tabacchi lavorati per provvista di bordo alle navi che si recano all'estero;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1950 che estende la concessione dei tabacchi lavorati per provvista di bordo agli aerei in partenza direttamente per l'estero;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1971, sulla estensione ai marittimi di navi nazionali che esercitano il piccolo cabotaggio della concessione di tabacchi nazionali per provvista di bordo;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche ai prezzi di cessione dei tabacchi per provvista di bordo;

Udito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1978, registro n. 5 Monopoli, foglio n. 7, con il quale sono stati fissati i prezzi dei tabacchi lavorati ammessi alla vendita per provvista di bordo;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di vendita per provvista di bordo delle seguenti marche italiane di tabacchi lavorati sono variati come appresso:

| | Il kg convenzionale | |
|---|---|---|
| *Sigari* (200 pezzi): | | |
| Antico Toscano . . . . . . | da L. 38.000 | a L. 40.000 |
| Toscani Extravecchi . . . | » 34.000 | » 36.000 |
| Cavour . . . . . . . . . | » 30.000 | » 32.000 |
| Toscani . . . . . . . . | » 27.000 | » 29.000 |
| Toscanelli (400 pezzi) . . . | » 27.000 | » 29.000 |
| *Sigaretti* (400 pezzi): | | |
| Branca . . . . . . . . . | da L. 30.000 | a L. 32.000 |
| Avana . . . . . . . . . | » 15.000 | » 16.000 |
| Toscanello Sport . . . . . | » 11.000 | » 12.000 |
| Burno . . . . . . . . . | » 9.000 | » 9.400 |
| *Trinciati per pipa*: | | |
| Derby . . . . . . . . . | da L. 20.000 | a L. 22.000 |
| Golf . . . . . . . . . | » 10.000 | » 11.600 |
| Italia . . . . . . . . . | » 10.000 | » 11.600 |
| *Sigarette*: | | |
| M.S. International . . . . . | da L. 11.000 | a L. 12.000 |
| Presidente . . . . . . . | » 9.600 | » 10.400 |
| Zenit . . . . . . . . . | » 9.600 | » 10.400 |
| Linda . . . . . . . . . | » 9.600 | » 10.400 |
| M.S. . . . . . . . . . | » 9.000 | » 10.000 |
| M.S. Blu . . . . . . . . | » 9.000 | » 10.000 |
| Lido . . . . . . . . . | » 9.000 | » 10.000 |
| Bis . . . . . . . . . | » 9.000 | » 10.000 |
| Colombo K.S. filtro . . . . | » 9.000 | » 10.000 |
| Gala . . . . . . . . . . | » 9.000 | » 10.000 |
| Stop K.S. . . . . . . . . | » 9.000 | » 10.000 |
| Stop K.S. filtro . . . . . | » 9.000 | » 10.000 |
| Super (con filtro) . . . . | » 7.400 | » 8.400 |
| Super (senza filtro) . . . . | » 6.400 | » 7.200 |
| Esportazione lunga . . . . | » 6.400 | » 7.200 |
| Esportazione . . . . . . | » 6.400 | » 7.200 |
| Esportazione filtro . . . . | » 6.400 | » 7.200 |
| Nazionali filtro . . . . . . | » 6.400 | » 7.200 |
| N. 80 . . . . . . . . . | » 6.400 | » 7.200 |
| N. 80 filtro . . . . . . . | » 6.400 | » 7.200 |

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1979

*Il Ministro*: REVIGLIO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1979*
*Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 329*

(10390)

---

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1979.

**Attribuzione alla circoscrizione finanziaria di Siracusa del comune di Priolo Gargallo.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge della regione Sicilia 21 luglio 1979, n. 177, con la quale è stato costituito il comune di Priolo Gargallo comprendente la frazione di Priolo Gargallo del comune di Siracusa e la frazione San Focà del comune di Melilli;

Riconosciuta la necessità di attribuire la circoscrizione finanziaria al suddetto comune;

Considerato che delle due frazioni unitesi in comune autonomo quella di Priolo Gargallo è la più importante per estensione e numero di abitanti ed ha quindi maggiore rilevanza fiscale;

Decreta:

*Articolo unico*

Il comune di Priolo Gargallo entra a far parte della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Siracusa.

Le disposizioni contenute nel presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1979

*Il Ministro*: REVIGLIO

(10175)

---

ORDINANZA MINISTERIALE 28 novembre 1979.

**Disposizioni per la istituzione di scuole e istituti statali di istruzione secondaria ed artistica per l'anno scolastico 1980-81.**

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1407, recante norme regolamentari per l'istituzione di scuole e di istituti statali di istruzione secondaria;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Ordina:

Art. 1.

*Presentazione delle domande*

Le domande dei comuni e delle provincie per l'istituzione di scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica per l'anno scolastico 1980-81 tenuto conto dei criteri di seguito precisati, devono essere dirette al Ministero della pubblica istruzione e presentate improrogabilmente entro il 30 dicembre 1979 al provveditore agli studi competente per territorio. Le domande dovranno essere redatte in carta legale e firmate, in relazione alla competenza istituzionale dei rispettivi enti, dal sindaco del comune o dal presidente dell'amministrazione provinciale o dall'assessore da essi delegato.

In considerazione della necessità di contenere in ragionevoli limiti la spesa in rapporto alla situazione di bilancio e in previsione della riforma della scuola secondaria superiore, potranno essere prese in esame soltanto domande relative a sdoppiamenti o enucleazioni di scuole o istituti con popolazione scolastica particolarmente numerosa. Saranno, altresì, esaminate richieste di autonomia di sezioni staccate o sedi coordinate con elevata popolazione scolastica dipendenti da scuole o istituti ubicati in sedi molto distanti o particolarmente affollati.

Potranno, inoltre, essere prese in considerazione eventuali richieste di sezioni staccate di scuole secondarie di primo grado in relazione a particolari e documentate situazioni locali.

Art. 2.

*Documentazione*

A ciascuna domanda devono essere allegati e, se non inviati contestualmente alle domande devono comunque pervenire al provveditore agli studi entro il termine medesimo del 30 dicembre 1979, i seguenti documenti:

1) copia autentica della deliberazione consiliare dell'ente, relativa all'assunzione degli oneri previsti dalla legge, in particolare per quanto riguarda il personale non docente a proprio carico, già sottoposta al controllo del competente organo, esecutiva a norma delle disposizioni vigenti;

2) pianta dei locali previsti per l'istituto o scuola di cui vengono chiesti lo sdoppiamento o l'enucleazione o l'autonomia, disegnata e firmata da un tecnico del comune o della provincia a seconda della rispettiva competenza, o da un tecnico da tali enti incaricato;

3) certificato del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario attestante la salubrità dei locali di cui al precedente punto 2).

Art. 3.

*Riferimento a domande e documentazioni già presentate negli anni precedenti*

Non è consentito il riferimento alle domande e alle documentazioni già presentate negli anni precedenti.

Non sono prese in considerazione le domande la cui documentazione risulti incompleta o formalmente irregolare.

Art. 4.

*Disposizioni per i provveditori agli studi - Proposte dei consigli scolastici distrettuali - Pareri dei consigli scolastici provinciali - Pareri delle regioni.*

Il provveditore agli studi redige il piano delle nuove istituzioni secondo le richieste pervenute, distinto per settori di scuole, tenendo conto anche delle proposte eventualmente formulate dai consigli scolastici distrettuali, predispone un progetto riassuntivo delle priorità e li sottopone, per il parere, al consiglio scolastico provinciale.

Il piano delle nuove istituzioni deve comprendere le proposte, avanzate anche d'ufficio di soppressione per quelle istituzioni che non diano affidamento per un naturale, graduale sviluppo, di fusione di istituti di modesta dimensione o di sedi staccate in relazione alla distanza intercorrente con la sede centrale, nonchè le proposte di modificazione dell'aggregazione di sezioni staccate e di sedi coordinate.

Per quanto riguarda in particolare le scuole medie, eventuali proposte di soppressione devono comunque garantire la possibilità della frequenza in altra scuola degli alunni, trattandosi di scuola dell'obbligo.

Il provveditore agli studi entro il 31 gennaio 1980 trasmette al sovrintendente scolastico regionale o interregionale il piano delle istituzioni e il progetto riassuntivo delle priorità corredati dal parere del consiglio scolastico provinciale dalla proposta eventualmente formulata dai consigli scolastici distrettuali, integrato dalle eventuali proprie osservazioni, nonché da singole schede conformi al modello annesso alla presente ordinanza debitamente compilate.

Il sovrintendente scolastico riunisce i singoli piani provinciali in unico piano regionale diviso per settori di scuole e lo trasmette, tramite il commissario del Governo, alla regione entro il 10 febbraio 1980.

Entro lo stesso termine il sovrintendente scolastico trasmette, corredato dal proprio analitico parere, alle direzioni generali e all'ispettorato per l'istruzione artistica del Ministero le domande con le relative documentazioni, le schede di cui al quarto comma nonché copia dei piani provinciali e regionali e copia del parere dei rispettivi consigli scolastici provinciali.

La ragione, esaminati gli atti ricevuti, provvede ad esprimere il parere sull'ordine di priorità delle richieste in relazione ai fini delle proprie attività di programmazione regionale; quindi restituisce gli atti al sovrintendente scolastico entro il 10 marzo 1980.

Per le istituzioni di istituti professionali di Stato nelle regioni a statuto ordinario, l'indicazione dell'ordine delle priorità espresse dalla regione è vincolante ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

Art. 5.

*Disposizione finale*

Il sovrintendente scolastico regionale o interregionale, non appena ricevuto il parere della regione, lo trasmette alle competenti direzioni generali e all'ispettorato per l'istruzione artistica del Ministero unitamente agli atti ancora in suo possesso.

Nello stesso tempo dà comunicazione ai provveditori agli studi del parere espresso dalla regione.

Roma, addì 28 novembre 1979

*Il Ministro*: VALITUTTI

PROPOSTE DI NUOVE ISTITUZIONI PER L'ANNO SCOLASTICO 1980-81

| Comune | Istituzione proposta | Documentazione allegata (1) | Parere motivato | Numero alunni per classi (4) (5) |
|---|---|---|---|---|
| Denominazione . . . . . . . . . . | | 1) Domanda | Del provveditore (con particolare riguardo all'idoneità dei locali) | |
| Abitanti . . . . . . . . . . . . . | | | | |
| Scuole secondarie esistenti nel comune (2) | | 2) Deliberazione di assunzione degli oneri | | |
| Licenziati di scuola media anno scolastico n. | | 3) Pianta dei locali | | |
| Zona di afflusso (comuni o frazioni e rispettivi abitanti) | | 4) Certificato sanitario | | |
| Alunni frequentanti la quinta elementare nella zona di afflusso (3) | | | | |

(1) Indicare, cancellando con la croce la rispettiva casella la presenza dei singoli allegati.

(2) Indicare, distintamente per tipo, il numero delle scuole statali, pareggiate e legalmente riconosciute, se necessario utilizzando lo spazio a tergo del foglio. Nel caso di domanda riferita a scuola media indicare soltanto le scuole medie.

(3) Da compilare soltanto in relazione a domande di istituzione di scuole medie.

(4) Da compilare in caso di richiesta di sdoppiamento, enucleazione o autonomia.

(5) Per le richieste di autonomia di sezioni staccate indicare il numero delle classi e degli alunni della sezione stessa e della sede centrale.

(10449)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

**Provvedimento n. 57/1979. Prezzo d'intervento derivato dello zucchero per tutte le regioni d'Italia per la campagna 1979-80 e prezzi di entrata. Compiti della Cassa conguaglio zucchero.**

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio del 19 dicembre 1974, e successivi, ed in particolare l'art. 38 del predetto regolamento, con il quale è stato fra l'altro prorogata, fino alla campagna 1979-80, la regolamentazione transitoria bieticolo-saccarifera per l'Italia;

Visto il regolamento (CEE) n. 1288/79 del Consiglio del 25 giugno 1979;

Visto il regolamento (CEE) n. 1239/79 del Consiglio del 25 giugno 1979 che ha fissato, per la campagna 1979-80, fra l'altro, il prezzo d'intervento derivato per tutte le regioni d'Italia, nonché i prezzi unici di entrata per la Comunità dello zucchero bianco, dello zucchero greggio e del melasso;

Visto il regolamento (CEE) n. 705/79 del Consiglio del 9 aprile 1979, relativo al tasso di conversione unità di conto/lire italiane pari a L. 1.268, nonché il regolamento (CEE) n. 706/79 della commissione del 9 aprile 1979 che fissa il coefficiente di conversione UC/ECU;

Visto il regolamento (CEE) n. 2139/79 del Consiglio del 28 settembre 1979, che fissa con decorrenza 1° ottobre 1979 il nuovo tasso di cambio ECU/lire italiane;

Visto il regolamento (CEE) n. 3016/78 della commissione del 20 dicembre 1978 che stabilisce alcune modalità per l'applicazione dei tassi di cambio nei settori dello zucchero e dell'isoglucosio;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1976, con il quale sono state stabilite le «quote di base» per la produzione di zucchero relativa alle campagne dal 1975-76 al 1979-80, modificato dai decreti ministeriali 7 dicembre 1977, 12 gennaio 1979 e 31 gennaio 1979;

Visto il regolamento (CEE) n. 206/68, e successivi, del Consiglio, del 20 febbraio 1968, che stabilisce disposizioni quadro per i contratti e gli accordi interprofessionali concernenti l'acquisto delle barbabietole;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 27 giugno 1968), e successivi, che ha istituito la Cassa conguaglio zucchero nonché le contribuzioni ed erogazioni di sua competenza per il graduale inserimento dell'economia saccarifera nazionale in quella comunitaria;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 5/1971 del 26 febbraio 1971, con cui è stata deliberata la chiusura della Cassa conguaglio prezzo zucchero di importazione;

Visto il telegramma n. 43478/152948 del 10 agosto 1971, con il quale il Ministero del tesoro ha disposto di affidare le pendenze insolute di detta Cassa alla Cassa conguaglio zucchero;

Vista la lettera n. 3148 del 19 maggio 1972 del Presidente-delegato del C.I.P., recante disposizioni in merito al trasferimento di dette pendenze;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 28/1979 del 3 luglio 1979 e n. 55/1979 del 21 novembre 1979 concernenti i prezzi dello zucchero;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 56/1979 di pari data del presente, relativo al prezzo ed alle condizioni di vendita delle barbabietole da zucchero di raccolto 1979;

Tenuto conto dell'accordo interprofessionale stipulato sotto l'egida ministeriale tra produttori saccariferi e bieticoltori per la campagna 1979-80;

Considerato che la campagna di produzione dello zucchero riportato deve ritenersi a tutti gli effetti quella di immissione al consumo e che, pertanto, anche in relazione a quanto disposto dal provvedimento C.I.P. n. 19/1979, è opportuno integrare l'anticipo dell'aiuto bieticolo concesso allo zucchero riportato dalla campagna 1976-77 e quella 1977-78 della differenza tra l'aiuto bieticolo di quest'ultima campagna e l'anticipo di cui sopra;

Considerato che, non essendo prevista la possibilità di riporto alla campagna 1980-81, è opportuno prendere a riferimento, ai fini della corresponsione degli aiuti, tutta la produzione ottenuta dalla trasformazione delle bietole di raccolto 1979 maggiorata dei quantitativi riportati dalla campagna precedente;

Considerata l'opportunità di confermare, anche per la campagna 1979-80 la perequazione dei tassi d'interesse — rispetto a quelli considerati dalla C.E.E. — riducendo il divario esistente tra i tassi effettivamente praticati in Italia e quello preso a riferimento per la perequazione stessa;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

1) Il punto 1) del provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968, è sostituito dal seguente:

I prezzi d'intervento applicabili in Italia ed i prezzi unici di entrata comunitari per lo zucchero bianco, per lo zucchero greggio e per il melasso sono quelli fissati dal regolamento (CEE) n. 1289/79 espressi in lire italiane al cambio di L. 1.048,84 per ECU fino al 30 settembre 1979, ed al cambio di L. 1.060,73 per ECU a partire dal 1° ottobre 1979.

2) Il punto 2) del provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968, è sostituito dal seguente:

Il prezzo d'intervento derivato per l'Italia è adattato in funzione delle caratteristiche di qualità secondo quanto stabilito dalle norme comunitarie.

3) Il sovrapprezzo di L. 131,2662 per kg netto di zucchero, stabilito dal provvedimento C.I.P. n. 55/1979 del 21 novembre 1979, si applica su tutto lo zucchero di produzione nazionale di qualsiasi qualità e tipo (tal quale o trattato) nonché sullo zucchero d'importazione (tal quale o trattato). Per lo zucchero contenuto in prodotti di importazione, il suddetto sovrapprezzo si applica nella misura di L. 77,2662 per kg netto di zucchero.

4) Il punto 5) del provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968, è modificato come segue:

Lo zucchero denaturato, sia di produzione nazionale sia di produzione degli altri Paesi comunitari, è esente da detto sovrapprezzo e sottoposto alle vigenti disposizioni in materia di zucchero denaturato per l'alimentazione del bestiame. E' assimilato allo zucchero denaturato lo zucchero utilizzato per usi chimici, che, secondo le disposizioni comunitarie, usufruisce di una restituzione alla produzione o che ha ottenuto la esenzione dall'imposta di fabbricazione, purché siano osservate le prescrizioni del Ministero delle finanze e della Cassa conguaglio zucchero.

E' altresì esente dal sovrapprezzo lo zucchero di produzione nazionale conferito all'organismo d'intervento, nonché quello esportato tal quale in regime di abbuono d'imposta di fabbricazione o acquistato e lavorato in regime di abbuono di imposta di fabbricazione per la preparazione di prodotti destinati all'esportazione, secondo la procedura di cui al successivo punto 5), lettera *n*).

Inoltre, lo zucchero di qualsiasi qualità e tipo ed i prodotti contenenti zucchero aggiunto immessi in temporanea importazione, sono esenti dal sovrapprezzo qualora vengano riesportati; il sovrapprezzo segnerà, pertanto, la disciplina riguardante i diritti doganali gravanti sullo zucchero in temporanea importazione.

5) Le erogazioni dirette ed indirette della Cassa conguaglio zucchero da effettuarsi con le modalità di cui al punto 6) del provvedimento C.I.P. n. 1195 integrate da quelle sottoindicate, sono le seguenti:

*a*) l'integrazione ai produttori di barbabietole, di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 3330/74 e all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 1288/79 di L. 7.712,35 per tonnellate di barbabietole con tenore zucchero del 16 %, così come previsto al punto 4) del provvedimento n. 56/1979 di pari data del presente.

L'integrazione di cui trattasi sarà pagata tramite le società saccarifere alle quali sarà corrisposto il correlativo importo di L. 6.135,72 per q.le netto di zucchero bianco (da bietole o da melasso), sullo zucchero ottenuto nella campagna 1979-80 che rientrerà nel quantitativo complessivo di q.li 14.000.000 di zucchero, di cui alle disposizioni comunitarie sopracitate, dimi-

nuto del quantitativo di zucchero riportato dalla campagna 1978-79. Qualora la produzione complessiva di zucchero bianco dovesse superare il quantitativo di cui sopra l'integrazione di cui si tratta sarà quella prevista al secondo comma del punto 4) del provvedimento C.I.P. n. 56/1979; la Cassa conguaglio zucchero determinerà contemporaneamente il relativo proporzionale importo per q.li netto di zucchero bianco;

*b*) rimborso all'industria trasformatrice — a valere sull'integrazione ai produttori bieticoli di cui alla precedente lettera *a*) — della somma di L. 757,25 a q.le netto zucchero riportato dalla campagna 1978-79, quale differenza tra l'importo di L. 6.460,30 pagato dalle società saccarifere ai bieticoltori campagna 1978-79 e L. 5.703,05 alle stesse corrisposte come da provvedimento C.I.P. n. 19/1979;

*c*) l'integrazione all'industria trasformatrice, di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 3330/74, e successive modifiche, di L. 3.119,96 per q.le netto sullo zucchero bianco (da bietole e da melasso) ottenuto nella campagna 1979-80 ivi compreso quindi lo zucchero riportato dalla campagna 1978-79, che rientri nel quantitativo di q.li 14.000.000 previsto dalle disposizioni comunitarie sopracitate;

*d*) l'ammontare delle integrazioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), sarà versato, sulla base della produzione dichiarata dalle società saccarifere — salvo conguaglio rispetto alla produzione provvisoria al 31 gennaio 1980 e alla produzione definitiva di zucchero al momento della sua determinazione — entro il 20 dicembre 1979, dalla Cassa conguaglio zucchero alle società saccarifere, salvo quanto previsto al punto 6) per quanto concerne l'integrazione di cui alla precedente lettera *c*).

Il versamento entro la data suddetta dell'ammontare dell'integrazione di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), alle società saccarifere, consentirà a queste ultime il pagamento dell'integrazione ai produttori di barbabietole entro il 31 dicembre 1979.

A tale scopo le società saccarifere dovranno dichiarare alla Cassa conguaglio zucchero, entro il 10 dicembre 1979:

la produzione prevista di zucchero da bietola, campagna 1979-80, espressa in q.li netti di zucchero bianco;

le quantità di zucchero da bietola di produzione 1979-80 espresse in q.li netti di zucchero bianco, estratte dai magazzini fiduciari a tutto il 30 novembre 1979;

l'ammontare del sovrapprezzo dovuto sulle quantità estratte dai magazzini fiduciari sino al 30 novembre 1979, al netto delle integrazioni di cui alla precedente lettera *c*) accreditato alla Cassa con valuta del giorno 15 del mese successivo a quello di estrazione.

Le eventuali somme eccedenti, rispetto alle integrazioni di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*), dovranno essere versate alla Cassa conguaglio zucchero con le modalità di seguito indicate.

Per le quantità di zucchero estratte a partire dal mese di dicembre, l'intero importo del sovrappprezzo di cui al punto 3) dovrà essere versato entro il 15 del mese successivo a quello di estrazione.

Per i versamenti effettuati successivamente ai suddetti termini, sono dovuti gli interessi fissati dalla Cassa conguaglio zucchero per i ritardati pagamenti.

Il mancato versamento, dell'importo di cui sopra e dei relativi interessi, entro quindici giorni da detti termini, darà luogo all'applicazione della riscossione coattiva di cui al decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

*e*) ai fini della corresponsione dell'integrazione di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 3330/74, e successive integrazioni, con riferimento allo zucchero derivante dalla lavorazione del melasso, resta salva l'autorizzazione di cui al decreto ministeriale 28 febbraio 1976, citato nelle premesse;

*f*) l'integrazione all'industria trasformatrice — fatto salvo quanto previsto al sucessivo punto 6) — su tutto lo zucchero prodotto in Italia nella campagna 1979-80, compreso l'eventuale riporto e le quantità che risulteranno in giacenza al 30 giugno 1980, su quello di produzione 1978-79 giacente al 1° luglio 1979 (compreso il riporto), espresso in quintali netti di zucchero bianco, quale differenza fra gli oneri finanziari a carico della stessa industria trasformatrice nazionale e l'importo a q.le/mese riconosciuto a tale titolo in sede comunitaria di L. 323,23 sino al 30 settembre 1979 e di L. 326,89 a partire dal 1° ottobre 1979.

Ogni variazione di quest'ultimo importo comporterà una corrispondente variazione dell'ammontare dell'integrazione.

Gli oneri finanziari a carico dell'industria nazionale saranno calcolati mensilmente applicando al prezzo d'intervento derivato per l'Italia — comprensivo del contributo spese di magazzinaggio — il tasso praticato al miglior cliente solvibile (prime rate) in vigore al 15 di ciascun mese, diminuito di un punto.

Per il calcolo degli importi di cui sopra provvederà la Cassa conguaglio zucchero secondo il sistema in atto per l'applicazione dell'art. 8 del regolamento (CEE) n. 3330/74 riguardante le spese di magazzinaggio; i versamenti alle società saccarifere di quanto di loro competenza dovranno essere effettuati entro venticinque giorni dalla presentazione della relativa documentazione che dovrà comprendere i quantitativi smerciati nel mese di riferimento;

*g*) l'integrazione di cui al precedente punto *f*) ai commercianti specializzati riconosciuti, per le giacenze di zucchero, sia di produzione nazionale che d'importazione, prese in considerazione ai fini del rimborso spese magazzinaggio di cui all'art. 8 del regolamento (CEE) n. 3330/74;

*h*) l'integrazione di L. 1.889,77 per tonnellata a 16°, pari a L. 1.503,43 a q.le netto di zucchero bianco, quale differenza tra l'integrazione ai bieticoltori spettante per la campagna 1977-78 e quella riconosciuta nella campagna 1976-77 sulle bietole corrispondenti allo zucchero di produzione 1976-77 riportato alla campagna successiva.

L'ammontare di detta integrazione sarà accantonato alla data di entrata in vigore del presente provvedimento:

nel fondo di cui al punto 6) del provvedimento C.I.P. n. 24/1976) in ragione di L. 975,74 a q.le zucchero riportato e sarà utilizzato per riconoscere prioritariamente alle società saccarifere interessate la copertura dei residui oneri di parte agricola — ivi compreso il 60 % del rimborso spese di magazzinagggio — attinenti alle eccedenze di produzione zucchero della campagna 1976/77 esportate;

nel fondo di cui al punto 6) del provvedimento C.I.P. n. 33/1978, in ragione di L. 527,69 a q.le zucchero riportato;

*i*) l'integrazione da calcolarsi sulla quantità di zucchero nazionale smerciato dalle società saccarifere a partire dal 1° ottobre sino al 21 novembre 1979 dei seguenti importi, in applicazione del regolamento (CEE) n. 2139/79:

ai bieticoltori e, per loro conto, al fondo di cui al successivo punto 6), l'importo di L. 408,43 a tonnellata bietole a 16° pari a L. 314,14 per q.le netto di zucchero;

all'industria trasformatrice l'importo di L. 223,36 per q.le netto di zucchero.

Le erogazioni di cui sopra saranno effettuate entro venticinque giorni dalla relativa richiesta;

*l*) restano invariate, per eventuali conguagli sulla produzione 1978-79 le integrazioni disposte con i provvedimenti C.I.P. per tale campagna.

I quantitativi di zucchero di produzione nazionale in giacenza nei ragazzini fiduciari alla data del 3 luglio 1979, escluso lo zucchero riportato alla campagna 1979-80, si intendono immessi al consumo prioritariamente rispetto alla nuova produzione, ai fini del versamento del sovrapprezzo di cui al precedente punto 3) da effettuarsi con le modalità di cui alla lettera *d*);

*m*) integrazione, a copertura degli oneri derivanti dalla definizione delle pendenze insolute della cessata Cassa conguaglio prezzo zucchero d'importazione, per le quali dovrà essere tenuta contabilità separata.

A modifica del punto 6), lettera *f*), del provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968, i versamenti delle somme dovute per la definizione delle pendenze che abbiano dato luogo a contestazioni devono essere preventivamente autorizzati dalle amministrazioni di vigilanza e di controllo;

*n*) integrazione del sovrapprezzo nella misura corrisposta per lo zucchero esportato tal quale.

Per lo zucchero contenuto in prodotti trasformati esportati, l'integrazione sarà corrisposta nella misura a kg netto di L. 91,14 per lo zucchero acquistato dal 4 luglio 1979 sino al 21 novembre 1979 e di L. 77,2662 per quello acquistato a partire dal 22 novembre 1979.

Per le esportazioni, in regime di abbuono d'imposta, di zucchero tal quale o di zucchero incorporato in prodotti, gli interessati all'integrazione dovranno produrre alla Cassa conguaglio zucchero un certificato del competente U.T.I.F. comprovante il quantitativo ammesso all'abbuono dell'imposta di fabbricazione di zucchero incorporato in prodotti.

Gli interessati, che acquistino e lavorino zucchero in regime di abbuono di imposta di fabbricazione per la preparazione di prodotti destinati all'esportazione e si avvalgano dell'esenzione prevista dal penultimo comma del precedente punto 4), dovranno produrre preventivamente fidejussione alla Cassa conguaglio zucchero per l'importo corrispondente al sovrapprezzo.

La Cassa conguaglio zucchero autorizzerà la consegna dello zucchero in esenzione da sovrapprezzo e le società saccarifere ne terranno conto nella contabilizzazione con la Cassa conguaglio zucchero.

La fidejussione sarà liberata all'atto dell'esportazione, sulla base del certificato U.T.I.F. comprovante la quantità di zucchero incorporata ammessa all'abbuono dell'imposta di fabbricazione.

Per le esportazioni di zucchero aggiunto contenuto in prodotti, per il quale viene restituita l'imposta di fabbricazione, gli interessati produrranno il documento comprovante il diritto a tale restituzione; sul quantitativo risultante da tale documentazione sarà valutata l'integrazione di cui trattasi.

Gli operatori interessati dovranno presentare alla Cassa conguaglio zucchero la domanda per l'integrazione, dichiarando il sovrapprezzo pagato, entro nove mesi dalla data di esportazione, quale risulta dai documenti doganali, salvo proroga su richiesta motivata;

*o*) gli interessi passivi per eventuali operazioni connesse ad anticipazioni bancarie;

*p*) gli oneri di gestione della Cassa conguaglio zucchero.

6) La Cassa conguaglio zucchero è autorizzata ad accantonare in un apposito fondo, del quale terrà contabilità separata, su tutto lo zucchero ottenuto nella campagna 1979-80, l'importo di L. 2.473,70 a tonnellata di barbabietole con tenore zuccherino a 16° pari a L. 1.968 a q.le netto di zucchero bianco e L. 1.643,42 a q.le zucchero sul quantitativo di zucchero riportato dalla campagna 1978-79, a valere sugli aiuti di adattamento di cui all'art. 38 del regolamento (CEE) n. 3330/74 e all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 1288/79 riconosciuti ai produttori di bietole.

Il fondo di cui sopra sarà integrato come segue:

1) dal saldo attivo degli analoghi fondi operanti per le campagne 1977-78 e 1978-79 ai quali devono confluire, entro il 10 dicembre 1979 maggiorati dei relativi interessi calcolati al tasso mensilmente applicato per il riconoscimento degli oneri finanziari ed in base alle epoche di accredito del sovrapprezzo alla Cassa conguaglio zucchero:

*a*) il 60 % della differenza di L. 4.073,06 intervenuta nel prezzo d'intervento derivato, sullo zucchero giacente presso le società saccarifere alle ore zero del 5 luglio 1978 al netto degli importi che per tale valorizzazione saranno corrisposti dalle stesse società entro il 31 dicembre 1979 a tutti i bieticoltori della campagna 1977 che non hanno conferito prodotto nelle campagne 1978 e 1979, in ragione di complessive L. 90 a q.le bietole a 16° più IVA;

*b*) il 60% della differenza di L. 4.637,72 intervenuta nel prezzo d'intervento derivato sullo zucchero giacente presso le società saccarifere alle ore zero del 4 luglio 1979.

Quanto sopra sarà versato dalle società saccarifere al netto degli importi a ciascuna di esse spettanti per oneri di parte agricola 1978-79.

A tal fine ciascuna società presenterà alla Cassa conguaglio zucchero, entro il 10 dicembre 1979, un rendiconto dal quale risulteranno all'attivo del fondo le somme in proprio possesso di cui ai precedenti punti *a*) e *b*) ed al passivo:

I) l'ammontare relativo all'importo di L. 90 per quintale bietole a 16° di cui sopra, da documentare con distinta nominativa dei bieticoltori con i relativi importi;

II) l'importo a ciascuna società spettante per oneri di parte agricola relativi alle eccedenze 1978-79 non ancora liquidati dal fondo.

Tale rendiconto dovrà comprendere gli interessi attivi o passivi dalle date di scadenza delle singole parti secondo le disposizioni comunitarie e nazionali.

Qualora dovessero risultare differenze attive per il fondo queste devono essere versate alla Cassa conguaglio zucchero entro il 10 dicembre 1979; in difetto di ciò l'importo corrispondente sarà versato al fondo, dalla Cassa stessa deducendolo dall'importo spettante alle società interessate per aiuti industriali e, in quanto necessario, per integrazione oneri finanziari.

Qualora le differenze dovessero risultare passive, per il fondo, la Cassa conguaglio zucchero, entro il 31 dicembre 1979, provvederà al pagamento dell'importo dovuto, a valere sulle disponibilità del fondo;

2) dall'importo dell'integrazione dovuta dalla Cassa conguaglio zucchero ai bieticoltori di cui al precedente punto 5), lettera *i*), primo trattino;

3) dall'importo di L. 850 a q.le netto zucchero — comprensivo di L. 314,14 derivanti dalla modifica del tasso di cambio — che, per la sola campagna 1979-80, sarà versato dalle società saccarifere sui quantitativi di zucchero nazionali giacenti, o ancora da produrre, alla data di applicazione del provvedimento C.I.P. n. 55 del 21 novembre 1979 sulla base dello smercio da dichiarare alla Cassa conguaglio ai fini del contributo spese di magazzinaggio.

Il versamento sarà effettuato unitamente al sovrapprezzo; le società eccedentarie potranno, anziché versare, accreditare, con le corrispondenti valute ai fini del calcolo degli interessi al tasso mensilmente applicato per il riconoscimento degli oneri finanziari, l'importo di L. 850 a q.le zucchero, sino alla concorrenza dell'ammontare degli oneri di parte agricola che deve essere a ciascuna società riconosciuto alla data prestabilita.

Le società che, sulla base della produzione da assumere per la determinazione dell'ammontare degli aiuti da corrispondere, da parte della Cassa conguaglio zucchero, entro il 20 dicembre 1979, non risultassero creditrici per oneri di parte agricola sulle eccedenze e che lo risultassero per un ammontare inferiore a quello relativo all'importo di L. 850 a q.le sulle quantità sulle quali tale importo si applica, dovranno presentare, a garanzia del pagamento alle varie scadenze, fidejussione alla Cassa conguaglio zucchero in epoca anteriore al 20 dicembre 1979.

La mancata presentazione di detta fidejussione comporterà la riduzione, per importo corrispondente del pagamento degli aiuti industriali e, se del caso, dell'integrazione per oneri finanziari, da parte della Cassa conguaglio zucchero;

4) dalle valorizzazioni delle giacenze di zucchero che si dovessero verificare durante e/o alla fine campagna 1979-80, come da accordo interprofessionale.

Al suddetto fondo la Cassa conguaglio zucchero accrediterà, relativamente alle somme affluite, gli interessi al tasso riconosciuto dalle banche sui crediti della Cassa stessa, diminuito di un punto a titolo di rimborso delle spese di gestione del fondo medesimo, rimborso che non potrà comunque superare l'importo di lire 150 milioni.

La Cassa conguaglio zucchero, a valere sulle disponibilità del fondo e nei limiti della stessa disponibilità, provvederà, per conto dei produttori di barbabietole, a riconoscere alle società interessate — tenendo conto, nei relativi versamenti, degli importi già eventualmente trattenuti dalle stesse — i seguenti oneri attinenti la produzione di zucchero eccedente:

*a*) entro il 15 del mese successivo, un importo corrispondente al 60% del mancato rimborso mensile comunitario per spese di magazzinaggio su tutto lo zucchero prodotto in eccedenza che non usufruisce di tale rimborso;

*b*) il 60% del contributo sulla produzione, relativo alla quantità di zucchero che risulti attribuita alla quota « B » dalle singole società saccarifere; tale versamento sarà effettuato alle società saccarifere interessate, tenuto conto delle scadenze di pagamento al riguardo previste dalla normativa comunitaria;

*c*) il rimborso degli oneri di parte agricola (60% del totale) conseguenti alla esportazione verso i Paesi terzi dello zucchero prodotto oltre la quota massima delle singole società, quindici giorni dopo la data di presentazione della domanda di rimborso documentata;

*d*) in caso di produzione eccedente q.li 14.000.000 di zucchero, ridotti dello zucchero riportato dalla campagna 1978-79, l'importo necessario a coprire la differenza tra l'integrazione ai produttori di barbabietola di L. 7.712,35 a tonnellata a 16%, di cui al primo comma del punto 4) del provvedimento numero 56/1979, e quella che sarà determinata secondo quanto previsto dallo stesso provvedimento al secondo comma del punto 4).

Questo importo sarà versato entro il 20 dicembre 1979 come indicato al punto 5), lettera *d*).

Qualora l'accantonamento predetto dovesse risultare eccessivo per la copertura degli oneri di parte agricola, la differenza, maggiorata dell'IVA, sarà rimborsata, ai bieticoltori conferenti nella campagna 1979-80, dalle società saccarifere, entro un mese dalla data in cui la Cassa conguaglio avrà messo a loro disposizione i rispettivi importi.

Nel caso in cui l'ammontare delle disponibilità del fondo dovesse risultare inferiore alla totale copertura degli oneri di parte agricola e nelle condizioni a riguardo previste dall'ac-

cordo interprofessionale, la differenza, per la sola campagna 1979-80, resterà a carico delle società saccarifere stesse e sarà ripartita tra di esse proporzionalmente alle rispettive quantità di zucchero «C» prodotto.

7) Sono confermati alla Cassa conguaglio zucchero i compiti derivanti dall'applicazione:

*a*) dell'art. 8 del regolamento (CEE) n. 3330/74, riguardante le spese di magazzinaggio;

*b*) dell'art. 27 del regolamento (CEE) n. 3330/74, riguardante la riscossione del contributo gravante sulla produzione;

*c*) del punto 6), lettera *c*), del provvedimento C.I.P. numero 27/1974 del 28 giugno 1974;

*d*) del punto 10) del provvedimento C.I.P. n. 28/1977.

Roma, addì 21 novembre 1979

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
*Presidente della giunta*
BISAGLIA

(10607)

# MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Revoca di trasferimento di notaio**

Con decreto ministeriale 22 novembre 1979 è revocato il decreto ministeriale 18 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 24 ottobre 1979, nella parte in cui dispone il trasferimento del notaio Piroli Nicola Virgilio Angelo alla sede di Calabritto, distretto notarile di Avellino.

(10396)

# MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**Deliberazione 25 ottobre 1979. Approvazione del piano spaziale nazionale a medio termine per il periodo 1979-83**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 della legge 2 agosto 1974, n. 388, riguardante la concessione di contributi straordinari al Consiglio nazionale delle ricerche allo scopo di porre in atto programmi di ricerca e applicazione nel campo spaziale;

Visto l'art. 12 della legge 22 dicembre 1977, n. 951, che autorizza, con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato, la spesa per l'attuazione dei programmi spaziali di cui alla citata legge n. 388/74;

Vista la proposta per un piano spaziale nazionale a medio termine 1979-83, trasmessa dal Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica con nota n. 574/15 del 22 gennaio 1979, con le integrazioni, modifiche e indicazioni del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 13 della legge 28 marzo 1979, n. 88, che fissa in 40 miliardi di lire la spesa per l'attuazione dei programmi spaziali nel corso del 1979;

Vista la propria delibera del 26 ottobre 1978, riguardante la partecipazione italiana a programmi facoltativi dell'Agenzia spaziale europea;

Ritenuto che la realizzazione del piano spaziale nazionale arrecherà notevole impulso alle attività di ricerca di base e applicata con positivi effetti sullo sviluppo economico dei settori della produzione industriale e dei servizi sociali;

Udita la relazione del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

E' approvato il piano spaziale nazionale a medio termine per il periodo 1979-83, per il quale viene stimato un fabbisogno finanziario di lire 200 miliardi.

Nel primo triennio di attuazione, le risorse finanziarie da destinare agli interventi previsti sono quelli risultanti dalla tabella *A*, allegata alla presente delibera.

Per il biennio successivo, la determinazione delle risorse da destinare ai singoli settori di intervento ed il loro riparto tra i vari programmi, sarà effettuato entro il 31 dicembre 1981, su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, tenendo conto dei risultati acquisiti, delle prospettive risultanti dai vari studi di fattibilità e della evoluzione della situazione internazionale.

Raccomanda

che nello sviluppo del programma, il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, assicuri:

*A*) Il massimo grado di valorizzazione delle capacità e delle conoscenze acquisite sia per il conseguimento di commesse internazionali qualificate, sia in termini di trasferimento tecnologico all'interno del Paese.

*B*) Una concentrazione di sforzi nel primo triennio sullo sviluppo di nuove tecnologie elettroniche per le telecomunicazioni.

*C*) Una maggiore integrazione tra il programma nazionale e le collaborazioni internazionali, in particolare di programmi europei.

Entro il 31 dicembre 1979 il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica sottoporrà al CIPE proposte operative per la gestione del piano e per le procedure di riparto delle risorse tra i vari programmi previsti dal piano stesso, sentiti i Ministeri più direttamente interessati.

Richiama

l'art. 1 della legge n. 388/74 che fa obbligo di riferire annualmente al CIPE ed al Parlamento sullo stato di avanzamento dei progetti e sulla loro conformità al programma approvato.

Roma, addì 25 ottobre 1979

*Il Ministro del bilancio*
*e della programmazione economica*
*Vice Presidente del CIPE*
ANDREATTA

ALLEGATO *A*

QUADRO FINANZIARIO DEL PIANO SPAZIALE NAZIONALE A MEDIO TERMINE 1979-83

| | 1979 | 1980 | 1981 |
|---|---|---|---|
| Ricerca di base scientifica e tecnologica | 4 | 4 | 4 |
| CRA e Base Kenia . . . . . . | 3 | 2 | 2 |
| Programma Spacelab-Carichi utili | 1 | 3 | 3 |
| Nuovo programma TLC (Satellite + Lanciatore S.S.) | 13 | 16 | 21 |
| Sistemi e strutture a terra . . | 2 | — | — |
| Telerilevamento . . . . . . . | 2 | 2 | 2 |
| Propulsione e mezzi ausiliari . . | 2 | 2 | 3 |
| Studi di fattibilità per realizzazioni spaziali future di tipo avanzato | 1 | 3 | 3 |
| *Totali* . . . | 28 | 32 | 38 |

(10400)

# ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

**Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.**

1) Nei dodici mesi compresi tra il giugno 1978 e il giugno 1979 l'indice è passato da 100 a 114,7 (centoquattordici virgola sette).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di ottobre 1979 rispetto all'ottobre 1978 risulta pari a 18,2 (diciotto virgola due).

(10608)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, a novantanove posti di agente tecnico nel ruolo del personale della carriera ausiliaria.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di attuazione del testo unico anzidetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274, per la revisione del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria del Ministero di grazia e giustizia;

Ritenuto, con riferimento al rinvio operato dall'art. 30, primo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, alla disciplina contenuta nei singoli ordinamenti particolari delle varie amministrazioni, che per quella giudiziaria non esiste una regolamentazione apposita che preveda specifiche mansioni da assegnare al personale ausiliario tecnico; che, d'altra parte, ad esso non è consentito attribuire nè mansioni connesse alla qualifica di operaio nè quelle della carriera esecutiva; che il personale ausiliario tecnico in organico presso questo Ministero era esclusivamente adibito giusta il disposto dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, al servizio di autista; che tale servizio, previo il superamento in sede di concorso di una prova pratica di idoneità tecnica per la conduzione degli automezzi di questa amministrazione, si reputa, perciò, di affidare al personale tecnico del ruolo ausiliario unificato, anche in considerazione dell'aumentato numero delle autovetture in dotazione agli uffici giudiziari e delle continue richieste di impiego di altro personale (commessi giudiziari) alla guida degli automezzi, in virtù dell'ultimo comma dell'art. 30 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Dato atto che il presente decreto viene emanato tenendo conto dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, in materia di assunzioni dirette riservate agli aventi diritto, per il ruolo della carriera ausiliaria, e dei decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 19 ottobre 1977, n. 846, riguardanti i posti di organico per gli uffici della provincia di Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, a novantanove posti di agente tecnico nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione della giustizia.

La nomina dei candidati dichiarati vincitori sarà subordinata all'esito favorevole di un esame psicotecnico.

Art. 2.

*Requisiti per l'ammissione al concorso*

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) possesso dei diritti politici;
3) buona condotta;
4) età non superiore agli anni 35;
5) titolo di studio di licenza elementare;
6) patente di guida, non scaduta, di categoria D;
7) idoneità fisica all'impiego. Il Ministro ha facoltà di sottoporre a visita di controllo i vincitori del concorso.

L'amministrazione provvederà di ufficio ad accertare il requisito della buona condotta nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

Il difetto dei requisiti prescritti importa la esclusione dal concorso che è disposta con decreto motivato.

Art. 3.

*Elevazione del limite massimo di età*

Il limite massimo di età è elevato di anni uno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Art. 4.

*Domanda di ammissione e termine per la presentazione*

La domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema, redatta su carta da bollo, intestata al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio III, deve essere presentata o spedita a mezzo di raccomandata postale al Ministero stesso, via Arenula n. 70, Roma, entro e non oltre i trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine predetto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove dimorano.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) cognome e nome;

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda abbiano superato il 35° anno di età, i titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il domicilio o la residenza, nonchè l'indirizzo presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali provvedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) gli estremi e la categoria della patente di guida posseduta.

Alla predetta domanda dovranno essere allegati i documenti, redatti su carta da bollo atti a dimostrare il possesso dei titoli di merito di cui al successivo art. 6 del bando.

Non saranno presi in considerazione i documenti relativi ai titoli di cui sopra inoltrati oltre il termine di scadenza fissato per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

La firma apposta dall'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata o dal notaio o dal cancelliere o dal segretario comunale; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

*Inammissibilità - Decadenza*

Non saranno ammessi al concorso:

1) gli aspiranti che presenteranno o spediranno la domanda di ammissione oltre il termine stabilito, ovvero mancante della firma o priva di una delle dichiarazioni essenziali richieste dall'art. 4 del presente bando.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata postale entro il termine stabilito. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio accettante.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

2) gli aspiranti che non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti.

Saranno dichiarati decaduti dal concorso:

1) gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che presenteranno, oltre il termine indicato ovvero non in regola con il bollo i documenti di rito di cui al successivo art. 11;

2) gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che dall'esame dei documenti di rito non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 6.

*Titoli di merito*

Sono valutabili i seguenti titoli di merito:

*A*) Patente di guida non scaduta di categoria *D-E* o di categoria *D* con certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) 4/*A*; titoli non cumulabili.

*B*) Diploma di licenza di scuola professionale o tecnica a specifico indirizzo meccanico o elettrotecnico.

*C*) Attestato di qualifica professionale a specifico indirizzo meccanico o elettrotecnico conseguito al termine di un corso di addestramento autorizzato ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

*D*) Idoneità riportata in precedente concorso statale, valutabile una sola volta.

*E*) Servizio prestato, con qualifica di ottimo, anche in posizione non di ruolo, per almeno due anni presso amministrazioni statali.

I documenti comprovanti il possesso dei titoli suddetti dovranno essere prodotti, in originale o in copia autenticata ed in regola con il bollo, entro e non oltre il termine di scadenza fissato per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Tali documenti, che dovranno riferirsi a titoli già acquisiti alla data di scadenza sopra detta, non saranno presi in considerazione se tardivamente presentati. Essi dovranno essere redatti con le generalità complete, la data ed il luogo di nascita della persona alla quale si riferiscono e con tutte le altre indicazioni che sono specificamente richieste per la validità stessa del titolo che si intende far valere.

Art. 7.

*Punteggio attribuito ai titoli*

Ai titoli previsti dall'art. 6 sara attribuito il seguente punteggio:

titolo indicato alla lettera *A*): punti uno;
titolo indicato alla lettera *B*): punti uno e cinquanta;
titolo indicato alla lettera *C*): punti uno;
titolo indicato alla lettera *D*): punti zero e cinquanta
titolo indicato alla lettera *E*): punti due.

Art. 8.

*Valutazione dei titoli - Prova pratica di idoneità tecnica Esame psicotecnico*

La valutazione dei titoli precederà la prova pratica di idoneità tecnica. Non saranno ammessi a sostenere detta prova i candidati che non avranno documentato di possedere almeno uno dei titoli indicati dall'art. 6 del presente bando.

L'esame consistente nella prova pratica di idoneità tecnica sarà effettuato dal competente ufficio della motorizzazione civile di Roma.

Per essere ammessi a sostenerla i candidati dovranno esibire la patente di guida richiesta dal bando.

L'esame psicotecnico sarà effettuato dal competente ufficio sanitario delle ferrovie dello Stato di Roma.

Le date, gli orari e i luoghi della prova pratica di idoneità e dell'esame psicotecnico saranno comunicate direttamente agli interessati.

Art. 9.

*Documenti da produrre per comprovare il possesso dei titoli e di qualifiche che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età, a precedenza o preferenza.*

I concorrenti risultati idonei che intendano far valere titoli per la elevazione del limite massimo di età, per la precedenza o la preferenza a parità di merito, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata postale al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria - Ufficio III, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti che attestano il possesso di tali titoli.

Art. 10.

*Graduatoria*

La graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti complessivamente assegnati a ciascuno di essi nella valutazione dei titoli, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sarà formata, tenuto conto delle disposizioni legislative vigenti che prevedono riserve di posti e preferenze in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 11.

*Documenti di rito*

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio, in via provvisoria, nell'ufficio di destinazione, il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. I medesimi debbono consegnare, al capo dell'ufficio di destinazione, i seguenti documenti:

*A*) Titolo di studio: certificato originale o copia autenticata di compimento degli studi di istruzione elementare.

Nel caso che il certificato non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo, un certificato sostitutivo a tutti gli effetti di quello originale.

*B*) Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo. Non è ammesso il certificato dell'atto di nascita.

*C*) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

*D*) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

*E*) Certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con certificato penale.

*F*) Certificato medico, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, e che è stato eseguito l'accertamento previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro ed i mutilati e invalidi civili debbono produrre un certificato medico, rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, contenente la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado di invalidità o della mutilazione non è di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che, inoltre, è idoneo a disimpegnare le mansioni di autista.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

*G*) Copia debitamente autenticata, su carta da bollo, della patente di guida di categoria *D*.

I candidati impiegati di ruolo dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*), *F*) e *G*) del presente articolo unitamente alla copia integrale dello stato di servizio.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*) ed *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della richiesta.

Roma, addì 8 novembre 1979

p. *Il Ministro*: GARGANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1979*
*Registro n. 31 Giustizia, foglio n. 126*

*Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale organizzazione giudiziaria e affari generali - Ufficio III* - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . residente a . . . (provincia di . . . . . tribunale di . . . . . .) in via . . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, a novantanove posti di agente tecnico in prova.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

*a*) è cittadino italiano;

*b*) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . oppure (1) . . . . . . . . .;

*c*) ha riportato (2) . . . . . . . . . . . . .;

*d*) è nato a . . il giorno . l'anno . . e che avendo superato gli anni 35 ha diritto alla elevazione di tale limite di età essendo in possesso del seguente titolo (3) .,

*e*) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito nell'anno scolastico . presso la scuola . .,

*f*) la sua posizione in ordine agli obblighi militari e la seguente (4) . .,

*g*) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (5) . .,

*h*) è in possesso della patente non scaduta di categoria (6) . .,

*i*) allega alla presente istanza i seguenti documenti in bollo, attestanti il possesso dei titoli di merito di cui all'art. 6 del bando:

*A*)

*B*) .

*C*)

*D*)

*E*)

Data, .

Firma (7) . .

---

(1) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(2) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento, ovvero dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(3) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(6) Indicare i dati e la categoria della patente posseduta.

(7) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione da parte di un notaio o del cancelliere o del segretario comunale ovvero il visto del capo dell'ufficio se trattasi di dipendente statale.

**(10158)**

---

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Concorso pubblico, per esami, a ventinove posti di ispettore in prova, carriera direttiva, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, la legge 18 marzo 1958, n. 288 e la legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulle documentazioni, sulle legalizzazioni ed autenticazioni di firma;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, contenente il regolamento per il personale dei ruoli statali dei servizi antincendi;

Vista la legge 14 marzo 1958, n. 251, concernente la modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1169, relativa al riordinamento dei ruoli del personale della carriera direttiva e di concetto dei servizi antincendi;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, sulla protezione civile, ed in particolare, la tabella *E* riguardante la pianta dell'attuazione del nuovo organico degli ufficiali della protezione civile e dei servizi antincendi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 850, riguardante l'aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'art. 4 della legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1975, con cui, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, vengono determinati i programmi d'esame dei concorsi di ammissione nelle varie carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la legge 10 agosto 1976, n. 557, con la quale è stato convertito in legge il decreto-legge 2 luglio 1976, n. 463, recante norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile;

Accertata la disponibilità dei posti nel ruolo organico della carriera tecnica direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto interministeriale 25 luglio 1979, concernente l'autorizzazione a bandire concorsi per il numero dei posti stabiliti da questa amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a ventinove posti di ispettore in prova del ruolo tecnico della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Dei posti suddetti un sesto è riservato, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1972, n. 748, al personale della carriera di concetto con qualifica di geometra e perito capo o equiparata, nonché di geometra e perito principale o equiparata, in possesso della laurea in ingegneria.

I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori o idonei verranno conferiti agli altri candidati idonei.

I vincitori verranno assegnati presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco tenendo conto delle esigenze di servizio da valutare all'atto dell'assegnazione dei candidati.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) la laurea in ingegneria conseguita in Italia, con esclusione di altro titolo di studio;

2) l'età che, ai sensi della legge 14 marzo 1958, n. 251, non deve essere superiore agli anni 30, salvo le elevazioni dei limiti di età previste dalle disposizioni vigenti; tale limite, però, non potrà in nessun caso eccedere agli anni 35.

In merito alle elevazioni del limite di età si precisa quanto segue:

I) il limite massimo dei 30 anni è elevato ad anni 35:

per gli aspiranti che siano dipendenti civili di ruolo delle amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonché per coloro che appartengono a categorie assimilate agli ex combattenti;

per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio, di cui all'art. 6 della legge 15 novembre 1965, n. 1228; nonché per gli orfani dei caduti sul lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, agli effetti del limite di età il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, non viene computato agli effetti del limite d'età;

II) ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite di 30 anni è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza e per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per

ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a metà del servizio presso l'università o istituto di istruzione universitaria, purché complessivamente non si superino gli anni 35;

III) il limite massimo di 30 anni è altresì elevato:

*a*) di un anno ai sensi dell'art. 4 della legge 3 giugno 1978, n. 288, nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal precedente punto 2), purché complessivamente non si superino gli anni 35;

IV) ai sensi dell'art. 22 della legge n. 1169 del 31 ottobre 1961, gli ufficiali volontari dei vigili del fuoco in servizio continuativo alla data del 1° luglio 1960 possono partecipare al concorso, a prescindere dai limiti di età;

3) avere assolto gli obblighi di leva;

4) la statura non inferiore ai metri 1,65;

5) la piena incondizionata idoneità fisica.

I requisiti di cui ai numeri 4) e 5) saranno accertati dalla commissione medica di cui all'art. 1 della legge 14 marzo 1958, n. 251, in correlazione con l'art. 12 della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, prima dell'inizio delle prove scritte.

Alla visita medica il candidato dovrà presentarsi munito di idoneo documento di riconoscimento;

6) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle province geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

7) avere il godimento dei diritti politici;

8) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera *d*) dell'art. 127 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 2000, dovranno essere presentate o dovranno pervenire a mezzo raccomandata al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande anzidette si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il personale di ruolo e i dipendenti di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, nonché gli ufficiali volontari di cui al punto IV) del precedente art. 2, faranno pervenire alla direzione anzidetta le domande, nel termine succitato a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, avendo superato il trentesimo anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perché in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

6) il titolo di studio, precisando il luogo e la data del conseguimento;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo *unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello* Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme della parte 1ª, titolo I, capo II, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

L'esame, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, consterà di due prove scritte e di un colloquio, in base all'allegato programma.

Art. 7.

*Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 21 e 22 aprile 1980, con inizio alle ore 8.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni indicati nel primo comma del presente articolo.

Alla visita medica di cui al precedente art. 2 e per aver accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, ovvero fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 8.

Al colloquio, che sarà pubblico, e che avrà luogo in Roma presso il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima del giorno *in cui devono sostenerlo, con l'indicazione del voto riportato in* ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempreché siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

A tal fine i candidati invalidi civili di guerra, nonché le altre categorie assimilate ai mutilati ed ex combattenti, dovranno presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi civili dovranno produrre l'attestazione di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1439, in carta da bollo.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvistò, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dalla amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

I mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare la debita documentazione, a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione e quelli dei caduti civili per fatti di guerra, nonché le altre categorie assimilate, dovranno dimostrare tale loro qualifica, mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra; gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo rilasciato dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza; gli orfani dei caduti sul lavoro produrranno la debita documentazione, a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi civili per fatto di guerra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata su carta da bollo dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità.

I figli dei mutilati e degli invalidi sul lavoro produrranno la debita documentazione a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata, a nome del padre, dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido oppure un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza comprovante tale loro qualità.

I cittadini, che furono deportati o internati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, in carta da bollo rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi da territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonché quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo.

Coloro che siano stati deportati, o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre apposita attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza, su carta da bollo.

I coniugati con prole o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I dipendenti o ex dipendenti dello Stato dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del successivo art. 11.

I militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma, devono produrre il foglio di congedo in bollo.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocatisi nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, nel termine perentorio di trenta giorni, a datare dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al predetto concorso, non abbia superato il trentesimo anno di età.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il trentesimo anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perché in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2) dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli preferenziali e di precedenza, a termine del precedente art. 10;

2) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio metropolitano e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di provvedimento legislativo;

3) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo;

5) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, con marca da bollo per ogni foglio.

Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. I documenti stessi debbono essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche coloro che, dichiarati idonei dal competente consiglio di leva, non abbiano prestato servizio militare e coloro che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

Coloro che siano stati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato su carta da bollo dal sanitario del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva;

6) diploma originale di laurea in bollo o copia autenticata del diploma stesso, su carta bollata;

7) copia dello stato di servizio civile, rilasciato in bollo, autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica amministrazione.

Art. 12.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 11 debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta.

I candidati che dimostrano di essere dipendenti di ruolo in servizio presso amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 7) dell'art. 11.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal sindaco competente.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), purché dai documenti stessi risultino esplicitamente le condizioni di povertà mediante citazione degli estremi dell'apposito attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, eccezione fatta per il titolo di studio originale.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dell'interno dopo il termine di cui all'art. 4.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sara data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14

I vincitori del concorso saranno nominati ispettori in prova e comandati a frequentare presso le scuole centrali antincendi, un corso a carattere teorico-pratico della durata di mesi sei, al termine del quale, se giudicati idonei, conseguiranno la nomina ad ispettore e saranno iscritti nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corso stesso.

Quelli, invece, che non supereranno il corso, saranno ammessi per una sola volta, agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora risultati non idonei, sarà dichiarata nei loro confronti la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il giudizio delle prove di fine corso è devoluto ad una commissione presieduta da un prefetto di prima classe in servizio presso il Ministero dell'interno e composta dal comandante delle scuole centrali antincendi e dai docenti del corso.

Un funzionario amministrativo della carriera direttiva in servizio presso la direzione generale dei servizi antincendi, con la qualifica non inferiore a consigliere, eserciterà le funzioni di segretario.

Il funzionario dirigente la divisione concorsi e corsi della direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 novembre 1979

*Il Ministro*: ROGNONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *novembre* 1979
*Registro n.* 21 *Interno, foglio n.* 364

---

PROGRAMMA D'ESAME

Il programma d'esame consta di due prove scritte e di un colloquio:

1) costruzioni civili e industriali: travature - muri di sostegno - strutture varie e calcoli relativi alla stabilità - caratteristiche dei materiali da costruzione - lesioni nei fabbricati - crolli - nozioni sulle costruzioni antisismiche;

2) *a*) meccanica applicata alle macchine e macchinario: macchine termiche - macchine idrauliche;

*b*) idraulica: nozioni generali - acquedotti e fognature - calcoli delle condotte d'acqua - nozioni sul regime dei fiumi (piene e alluvioni);

*c*) elettrotecnica: principi generali di elettricità e magnetismo delle macchine elettriche - impianti di distribuzione e di utilizzazione;

3) fisica tecnologica: trasmissione del calore - riscaldamento ventilazione - termodinamica;

4) nozioni generali di chimica industriale: combustibili - sostanze infiammabili - miscele e sostanze esplodenti - gas nocivi;

5) legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La prima prova scritta, comune a tutti i candidati, verte sugli argomenti di cui al n. 1).

La seconda prova scritta, a scelta del candidato, verte sugli argomenti di cui al n. 2), lettere *a*), *b*) e *c*).

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel programma.

Schema di domanda

*Al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - Divisione concorsi e corsi* - ROMA.

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . . residente in . . . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a ventinove posti di ispettore in prova del ruolo tecnico della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

ha diritto all'elevazione del limite di età perché . . . . . . . . . (solo per coloro che abbiano superato il 30° anno di età);

è cittadino italiano; ovvero ha diritto all'equiparazione perchè . . . . . . . .;

è inscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . . . ovvero, non è inscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . . . . .;

non ha riportato condanne penali; ovvero ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . .;

è in possesso della laurea in ingegneria . . . . . (indicare la specializzazione) conseguita presso l'università degli studi di . . . . . . . . nell'anno accademico . .;

per quanto riguarda gli obblighi di leva, la sua posizione è la seguente . . . . . . . .;

non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . . . in qualità di . . . . . . . . ed ha cessato tale servizio per i seguenti motivi . . . . . . . . (ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . . . . . in qualità di . . . . . . . . .);

non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

desidera ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo . . . . . . . . . . .

Data, . . . . . . .

Firma . . . . . . . . .
(la firma deve essere autenticata)

**(10260)**

---

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a ventinove posti di tecnico esecutivo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso le sedi di servizio e per i posti sottoindicati dell'Istituto universitario di architettura di Venezia:

*Rettorato*:

| | | |
|---|---|---|
| servizi generali . . . . . . . . . | posti | 7 |

*Facoltà di architettura*:

| | | |
|---|---|---|
| servizi generali . . . . . . . . . | posti | 3 |
| istituto di teoria e tecnica della progettazione . | » | 4 |
| istituto di pianificazione territoriale ed urbanistica . . . . . . . . . . . . . . | » | 3 |
| istituto di analisi economica e sociale del territorio | » | 5 |
| istituto di analisi critica e storica . . . . | » | 5 |
| laboratorio di scienze delle costruzioni . . . | » | 2 |

Nell'ambito delle singole sedi di servizio, il 50 per cento dei posti messi a concorso è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purché con rapporto di lavoro subordinato abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministra-

zioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione e di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali.

I posti riservati che risultassero eventualmente non utilizzati saranno trasferiti in aggiunta ai posti liberi.

E' consentita, con una singola istanza, la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi suindicati sia che si tratti di posti liberi che di quelli riservati. Il candidato, pertanto, nella domanda dovrà specificare esattamente per quale sede intenda concorrere.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al direttore dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Istituto universitario di architettura di Venezia.

**(10363)**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a undici posti di tecnico esecutivo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso le sedi di servizio e per i posti sottoindicati dell'Istituto universitario di architettura di Venezia:

*Facoltà di architettura*:

servizi generali . . . posti 4
istituto di teoria e tecnica della progettazione » 4
istituto di pianificazione territoriale ed urbanistica » 3

Nell'ambito delle singole sedi di servizio, il 50 per cento dei posti messi a concorso è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purché con rapporto di lavoro subordinato abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione e di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali.

I posti riservati che risultassero eventualmente non utilizzati saranno trasferiti in aggiunta ai posti liberi.

E' consentita, con una singola istanza, la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi suindicati sia che si tratti di posti liberi che di quelli riservati. Il candidato, pertanto, nella domanda dovrà specificare esattamente per quale sede intenda concorrere.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al direttore dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Istituto universitario di architettura di Venezia.

**(10362)**

## Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Venezia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a trenta posti di tecnico esecutivo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso le sedi di servizio e per i posti sottoindicati dell'Università degli studi di Venezia:

servizi generali del rettorato . . . . . posti 6
centro documentazione statistica . . . . » 1
centro di calcolo elettronico . . . . . » 2

*Facoltà di economia e commercio*:

servizi generali . . . . . . . . » 1
laboratorio di tecnica bancaria, professionale, industriale e commerciale . . . . . . . » 1
laboratorio di ragioneria generale ed applicata » 1
laboratorio di politica economica e finanziaria » 1

*Facoltà di lingue e letterature straniere*:

servizi generali . . . . . . . . » 2
seminario di letteratura italiana . . . . » 1
seminario di storia . . . . . . . » 1
seminario di letteratura inglese . . . . . » 1
seminario di letteratura hindi . . . . . » 1
seminario di letteratura giapponese . . . . » 1

*Facoltà di lettere e filosofia*:

servizi generali . . . . . . . . » 2
istituto di filologia moderna . . . . . » 1
istituto di studi classici - archeologia . . . » 1

*Facoltà di chimica industriale*:

servizi generali . . . . . . . . » 2
istituto di chimica fisica . . . . . . » 1
istituto di chimica generale ed inorganica . . » 3

Il 50 per cento dei posti messi a concorso è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purchè con rapporto di lavoro subordinato abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione e di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali.

I posti riservati che risultassero eventualmente non utilizzati saranno trasferiti in aggiunta ai posti liberi.

Le predette riserve, nell'ambito dei posti assegnati alle singole sedi di servizio, sono fissate nel modo seguente:

servizi generali del rettorato . . . . . posti 3
centro di calcolo elettronico . . . . . » 1

*Facoltà di economia e commercio*:

servizi generali . . . . . . . . » 1
laboratorio di ragioneria generale ed applicata » 1

*Facoltà di lingue e letterature straniere*:

servizi generali . . . . . . . » 1
seminario di letteratura italiana . . . . » 1
seminario di storia . . . . . . . » 1
seminario di letteratura hindi . . . . . » 1

*Facoltà di lettere e filosofia*:

servizi generali . . . . . . . . » 1
istituto di filologia moderna . . . . . » 1

*Facoltà di chimica industriale*:

servizi generali . . . . . . . . » 1
istituto di chimica generale ed inorganica . . » 2

E' consentita, con una singola istanza, la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi suindicati sia che si tratti di posti liberi che di quelli riservati. Il candidato, pertanto, nella domanda dovrà specificare esattamente per quale sede intenda concorrere.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Venezia, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Venezia.

**(10360)**

E' indetto pubblico concorso, per titoli, a quindici posti, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso le sedi di servizio per i posti sottoindicati dell'Università di Veneza:

servizi generali del rettorato . . . posti 3
biblioteca generale . . . » 2

*Facoltà di economia e commercio*:

laboratorio di tecnica bancaria, industriale e commerciale . . . » 1
seminario di diritto . . . » 1

*Facoltà di lingue e letterature straniere*:

seminario di letteratura tedesca . . . » 1
seminario di letteratura russa . . . » 1
seminario di letteratura ebraica . . . » 1

*Facoltà di lettere e filosofia*:

servizi generali . . . » 1
istituto di studi filosofici . . . » 1

*Facoltà di chimica industriale*:

servizi generali . . . » 2
istituto di chimica generale ed inorganica . . . » 1

Detto concorso è riservato, agli appartenenti alle categorie privilegiate previste dalla legge n. 482 del 2 aprile 1968, nelle misure seguenti: invalidi di guerra posti quattro, invalidi civili di guerra posti uno, invalidi per servizio posti due, invalidi per lavoro posti due, orfani e vedove di guerra posti due, invalidi civili posti tre, sordomuti posti uno.

Per l'ammissione al presente concorso è richiesto, tra gli altri, il possesso dei seguenti requisiti:

*a*) essere iscritti negli elenchi dei disoccupati di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

*b*) appartenenza ad una delle suddette categorie;

*c*) essere in possesso di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 55 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Venezia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Venezia.

**(10357)**

## Concorsi a posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Venezia

E' indetto pubblico concorso, per titoli, ad un posto per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie dell'Università di Venezia riservato alla seguente categoria prevista dalla legge 2 aprile 1968, n. 482:

invalido di guerra . . . posti 1

Per l'ammissione al presente concorso è richiesto, tra gli altri, il possesso dei seguenti requisiti:

*a*) essere iscritti nell'elenco dei disoccupati di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1969, n. 482;

*b*) essere in possesso della licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 55 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Venezia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Venezia.

**(10361)**

E' indetto pubblico concorso, per titoli, a tre posti per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie, presso l'Università degli studi di Venezia.

Detto concorso è riservato agli appartenenti alle seguenti categorie privilegiate previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482:

invalidi per servizio . . . . . . . . posti 1
invalidi per lavoro . . . . . . . . . » 1
invalidi civili . . . . . . . . . . » 1

Per l'ammissione al presente concorso è richiesto, tra l'altro, il possesso dei seguenti requisiti:

*a*) iscrizione negli elenchi dei disoccupati di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

*b*) licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 55 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Venezia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Venezia.

**(10359)**

E' indetto pubblico concorso, per esami, a sette posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie dell'Università degli studi di Venezia.

Quattro di detti posti sono riservati a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1979, purchè con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Venezia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Venezia.

**(10358)**

### Concorso a nove posti di bidello presso l'Università degli studi di Venezia

E' indetto pubblico concorso, per titoli, a nove posti per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei bidelli delle università e degli istituti di istruzione universitaria dell'Università di Venezia riservato alle sottoindicate categorie previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, nella misura a fianco di ciascuna indicata: invalidi civili di guerra posti uno, invalidi per servizio posti uno, invalidi per lavoro posti due, orfani e vedove di guerra posti tre, invalidi civili posti due.

Per l'ammissione al presente concorso è richiesto, tra gli altri, il possesso dei seguenti requisiti:

*a)* essere iscritti negli elenchi dei disoccupati di cui all'art. 19 della legge n. 482/1968;

*b)* essere in possesso di licenza di scuola elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 55 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Venezia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Venezia.

**(10356)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Avviso relativo alla pubblicazione del bando del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di assistente (ruolo amministrativo) presso la sede zonale di Piombino.

Il bando del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di « assistente » (ruolo amministrativo) per la sede zonale di Piombino, indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte II, n. 312 del 15 novembre 1979.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, oltrechè dei requisiti generali prescritti per l'ammissione ai pubblici impieghi, di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito in un istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scadrà il 14 gennaio 1980.

Per la consultazione del bando del concorso medesimo gli aspiranti potranno rivolgersi alle unità funzionali dell'Istituto.

**(10459)**

### Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trentotto posti di operatore tecnico (ruolo tecnico)

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trentotto posti di operatore tecnico (ruolo tecnico) il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte II, n. 137 del 21 maggio 1979, avranno luogo in Roma presso il palazzo dei congressi, viale della Letteratura (EUR), nei giorni 28 e 29 dicembre 1979 con inizio alle ore 8.

**(10460)**

## CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

### Integrazione della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a due posti di vice referendario

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 826;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Vista la determinazione del presidente del CNEL in data 29 marzo 1979, con la quale è stato bandito un concorso, per esami, a due posti di vice referendario nel ruolo della carriera direttiva del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Vista la determinazione del presidente del CNEL in data 23 luglio 1979, con la quale è stata nominata la commissione di esame del concorso predetto;

Considerato che si rende necessario integrare la commissione esaminatrice con la nomina di quattro membri per far sostenere ai candidati ammessi alla prova l'esame di lingua inglese, francese, tedesca e spagnola;

Determina:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a due posti di vice referendario nel ruolo della carriera direttiva del personale del CNEL, indetto con determinazione del 29 marzo 1979, è integrata per lo svolgimento delle prove orali, come segue:

Patricolo Brunetti prof.ssa Marisella: per la lingua inglese;
Feroli Porn prof.ssa Wanda: per la lingua francese;
De Pretis Antonietta: per la lingua tedesca;
Brunetti Valentina: per la lingua spagnola.

Ai componenti aggiunti della suddetta commissione competono i compensi previsti dalle disposizioni vigenti.

La relativa spesa graverà sul cap. 3 dello stato di previsione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Roma, addì 9 novembre 1979

*Il presidente*: STORTI

**(10441)**

## OSPEDALE DI BASSANO DEL GRAPPA

### Concorso ad un posto di assistente della divisione urologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione urologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bassano del Grappa (Vicenza).

**(4021/S)**

## OSPEDALE DI LUCCA

**Concorso ad un posto di assistente del servizio di odontoiatria e stomatologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di odontoiatria e stomatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Lucca.

**(4052/S)**

## OSPEDALI DEL VALDARNO ARETINO DI MONTEVARCHI

**Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Montevarchi (Arezzo).

**(4054/S)**

## OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE E R. LA RUSSA » DI TRAPANI

**Concorso a due posti di assistente di ortopedia e traumatologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Trapani.

**(4015/S)**

## OSPEDALE « S. MARTA » DI RIVOLTA D'ADDA

**Concorsi ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rivolta d'Adda (Cremona).

**(4019/S)**

## OSPEDALI RIUNITI DELLA PROVINCIA DI MATERA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente della divisione di ortopedia;

un posto di aiuto dirigente e due posti di assistente del servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale, sezione concorsi, dell'ente in Matera.

**(4024/S)**

## ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

*Centro ospedaliero di Borgo Trento*:

un posto di assistente della prima divisione per lungodegenti e convalescenti;

un posto di assistente del secondo servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Verona.

**(4025/S)**

## OSPEDALI RIUNITI DI VERBANIA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

sei posti di assistente di medicina addetto al D.E.A.;

tre posti di assistente di chirurgia generale addetto al D.E.A.;

due posti di assistente di ortotraumatologia addetto al D.E.A.;

due posti di assistente di cardiologia addetto al D.E.A.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Verbania Intra (Novara).

**(4026/S)**

## OSPEDALE « UMBERTO I » DI BARLETTA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di radiologia (radiodiagnostica e diagnostica nucleare) e fisioterapia;

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno);

due posti di assistente della divisione di cardiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Barletta (Bari).

**(4022/S)**

## OSPEDALE « D. FILOMUSI » DI TOCCO DA CASAURIA

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Tocco da Casauria (Pescara).

**(4033/S)**

## OSPEDALE « S. MARIA GORETTI » DI LATINA

**Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di oncologia.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di oncologia (a tempo pieno, il numero dei posti è elevato a quattro).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 20 dicembre 1979.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Latina.

**(4034/S)**

## OSPEDALE « G. DE BOSIS » DI CASSINO

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di pediatria.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cassino (Frosinone).

**(4030/S)**

## OSPEDALE « FERRO - BRANCIFORTI - CAPRA » DI LEONFORTE

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Leonforte (Enna).

**(4031/S)**

## OSPEDALE CIVILE DI SASSUOLO

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Sassuolo (Modena).

**(4032/S)**

## OSPEDALE DI CIRCOLO DI CANTU'

**Concorso ad un posto di assistente ortopedico-traumatologo**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ortopedico-traumatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cantù (Como).

**(4045/S)**

## OSPEDALE CIVILE «S. LORENZO» DI VALDAGNO

**Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Valdagno (Vicenza).

**(4046/S)**

## OSPEDALE PEDIATRICO «GIOVANNI XXIII» DI BARI

**Concorso ad un posto di aiuto cardiologo**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

**(4047/S)**

## OSPEDALE «F. JAIA» DI CONVERSANO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente della divisione di oculistica;

un posto di assistente del servizio di cardiologia;

quattro posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria, ufficio concorsi, dell'ente in Conversano (Bari).

**(4040/S)**

## OSPEDALE DEGLI INFERMI DI BIELLA

**Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Biella (Vercelli).

**(4044/S)**

## OSPEDALE UNIFICATO DI FANO E MONDOLFO

**Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fano (Pesaro).

**(4041/S)**

## OSPEDALE CIVILE «S. MARIA DEI LAICI» DI AMELIA

**Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Amelia (Terni).

**(4042/S)**

## OSPEDALE CIVILE «S. MARIA» DI TERNI

**Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Terni.

**(4043/S)**

## OSPEDALE « S. BENEDETTO » DI ALATRI

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto analista.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alatri (Frosinone).

**(4050/S)**

## OSPEDALE CIVILE « S. FRANCESCO DI PAOLA » DI PAOLA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo definito, a:

un posto di aiuto e due posti di assistente di emodialisi;
un posto di assistente medico di laboratorio di analisi;
un posto di assistente ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Paola (Cosenza).

**(4037/S)**

## OSPEDALI DI CHIARI E ROVATO

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;
un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Chiari (Brescia).

**(4049/S)**

## OSPEDALE « S. LEONARDO » DI CASTELLAMMARE DI STABIA

**Concorso ad un posto di assistente del servizio immunotrasfusionale**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio immunotrasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Castellammare di Stabia (Napoli).

**(4048/S)**

## OSPEDALE CIRCOSCRIZIONALE « BUSACCA » DI SCICLI

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario del laboratorio di analisi;
un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Scicli (Ragusa).

**(4038/S)**

## OSPEDALE « T. EVOLI » DI MELITO PORTO SALVO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto medico addetto alla divisione di medicina;
un posto di aiuto chirurgo addetto alla divisione di chirurgia;
un posto di aiuto urologo addetto alla divisione di urologia;
un posto di assistente pediatra addetto alla sezione di assistenza neonatale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria).

**(4039/S)**

FRANCESCO SAVERIO FORTUNA, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100793280)